

# Il testo definitivo del Digital Services Act (DSA)

## Preambolo 1-10, Legge sui servizi digitali (DSA)

(1) I servizi della società dell'informazione, in particolare i servizi di intermediazione, sono diventati una parte importante dell'economia dell'Unione e della vita quotidiana dei cittadini dell'Unione. A vent'anni dall'adozione del quadro giuridico vigente applicabile a tali servizi, stabilito dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modelli di business e servizi nuovi e innovativi, quali i social network online e le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i commercianti, hanno permesso agli utenti commerciali e ai consumatori di comunicare e accedere alle informazioni e di effettuare transazioni in modi nuovi. La maggior parte dei cittadini dell'Unione utilizza ormai tali servizi quotidianamente. Tuttavia, la trasformazione digitale e il maggiore utilizzo di tali servizi hanno anche comportato nuovi rischi e sfide per i singoli destinatari del servizio in questione, per le imprese e per la società nel suo complesso.

(2) Gli Stati membri stanno introducendo o stanno valutando l'introduzione di leggi nazionali in materia oggetto del presente regolamento, che impongono in particolare obblighi di diligenza ai fornitori di servizi di intermediazione per quanto riguarda il modo in cui devono affrontare i contenuti illegali, la disinformazione online o altri rischi sociali. Tali leggi nazionali divergenti incidono negativamente sul mercato interno che, ai sensi dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento, tenendo conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet, che è generalmente utilizzato per fornire tali servizi. È opportuno armonizzare le condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione nel mercato interno, in modo da offrire alle imprese l'accesso a nuovi mercati e opportunità per sfruttare i vantaggi del mercato interno, consentendo al contempo ai consumatori e agli altri destinatari dei servizi di avere una scelta più ampia. Ai fini del presente regolamento, gli utenti commerciali, i consumatori e gli altri utenti sono considerati «destinatari del servizio».

(3) Un comportamento responsabile e diligente da parte dei fornitori di servizi di intermediazione è essenziale per garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e alle altre persone di esercitare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà di impresa, il diritto alla non discriminazione e il raggiungimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(4) Pertanto, al fine di salvaguardare e migliorare il funzionamento del mercato interno, è opportuno stabilire a livello dell'Unione una serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci e proporzionate. Il presente regolamento crea le condizioni affinché i servizi digitali innovativi possano emergere e svilupparsi nel mercato interno. Il ravvicinamento delle misure normative nazionali a livello dell'Unione relative ai requisiti per i fornitori di servizi di intermediazione è necessario per evitare e porre fine alla frammentazione del mercato interno e garantire la certezza del diritto, riducendo così l'incertezza per gli sviluppatori e promuovendo l'interoperabilità. L'utilizzo di requisiti tecnologicamente neutri non dovrebbe ostacolare l'innovazione, ma piuttosto stimolarla.

(5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai fornitori di determinati servizi della società dell'informazione quali definiti nella direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, vale a dire qualsiasi servizio fornito normalmente dietro remunerazione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario. In particolare, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai fornitori di servizi di intermediazione, e in particolare ai servizi di intermediazione che consistono in servizi noti come «mere conduit», «caching» e «hosting», dato che la crescita esponenziale dell'uso di tali servizi, principalmente per scopi legittimi e socialmente utili di ogni tipo, ha anche aumentato il loro ruolo nell'intermediazione e nella diffusione di informazioni e attività illegali o comunque dannose.

(6) In pratica, alcuni fornitori di servizi di intermediazione fungono da intermediari in relazione a servizi che possono essere forniti o meno con mezzi elettronici, quali servizi informatici a distanza, servizi di trasporto, di alloggio o di consegna. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi di intermediazione e non pregiudicare i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale relativi ai prodotti o servizi oggetto di intermediazione tramite servizi di intermediazione, anche nei casi in cui il servizio di intermediazione costituisca parte integrante di un altro servizio che non è un servizio di intermediazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(7) Al fine di garantire l'efficacia delle norme stabilite nel presente regolamento e condizioni di parità nel mercato interno, tali norme dovrebbero applicarsi ai prestatori di servizi di intermediazione indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o dalla loro ubicazione, nella misura in cui offrono servizi nell'Unione, come dimostrato da un legame sostanziale con l'Unione.

(8) Si dovrebbe ritenere che sussista un legame sostanziale con l'Unione qualora il prestatore di servizi abbia uno stabilimento nell'Unione o, in assenza di tale stabilimento, qualora il numero di destinatari del servizio in uno o più Stati membri sia significativo rispetto alla popolazione di tali Stati membri, oppure sulla base del fatto che le attività siano rivolte a uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, compresi fattori quali l'uso di una lingua o di una valuta generalmente utilizzata in tale Stato membro, la possibilità di ordinare prodotti o servizi o l'uso di un dominio di primo livello pertinente. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche derivare dalla disponibilità di un'applicazione nel relativo negozio di applicazioni nazionale, dalla fornitura di pubblicità locale o di pubblicità in una lingua utilizzata in tale Stato membro, o dalla gestione delle relazioni con i clienti, ad esempio fornendo un servizio di assistenza clienti in una lingua comunemente utilizzata in tale Stato membro. Si dovrebbe presumere l'esistenza di un collegamento sostanziale anche quando un prestatore di servizi rivolge le proprie attività a uno o più Stati membri ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per contro, la semplice accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non può, di per sé, essere considerata come un elemento che stabilisce un collegamento sostanziale con l'Unione.

(9) Il presente regolamento armonizza pienamente le norme applicabili ai servizi di intermediazione nel mercato interno con l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, affrontando la diffusione di contenuti illegali online e i rischi sociali che la diffusione di disinformazione o altri contenuti può generare, e all'interno del quale i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano efficacemente protetti e l'innovazione sia facilitata. Di conseguenza, gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere requisiti nazionali aggiuntivi relativi alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo quanto espressamente previsto dal presente regolamento, poiché ciò inciderebbe sull'applicazione diretta e uniforme delle norme pienamente armonizzate applicabili ai fornitori di servizi di intermediazione in conformità con gli obiettivi del presente regolamento. Ciò non dovrebbe precludere la possibilità di applicare altre normative nazionali

applicabili ai fornitori di servizi di mediazione, in conformità con il diritto dell'Unione, compresa la direttiva 2000/31/CE, in particolare il suo articolo 3, qualora le disposizioni del diritto nazionale perseguano obiettivi di interesse pubblico legittimi diversi da quelli perseguiti dal presente regolamento.

(10) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati altri atti del diritto dell'Unione che disciplinano la fornitura di servizi della società dell'informazione in generale, che disciplinano altri aspetti della fornitura di servizi di intermediazione nel mercato interno o che specificano e integrano le norme armonizzate stabilite nel presente regolamento, quali la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le disposizioni relative alle piattaforme di condivisione video, i regolamenti (UE) 2019/1148, (UE) 2019/1150, (UE) 2021/784 e (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le disposizioni del diritto dell'Unione stabilite in un regolamento relativo ai provvedimenti europei di produzione e conservazione delle prove elettroniche in materia penale e in una direttiva che stabilisce norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini della raccolta di prove nei procedimenti penali.

Analogamente, per motivi di chiarezza, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori, in particolare i regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2001/95/CE, 2005/29/CE, 2011/83/UE e 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, nonché in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme dell'Unione in materia di diritto internazionale privato, in particolare le norme relative alla competenza giurisdizionale e al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quali il regolamento (UE) n. 1215/2012, e le norme relative alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è disciplinata esclusivamente dalle norme del diritto dell'Unione in materia, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva 2002/58/CE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme dell'Unione in materia di condizioni di lavoro e le norme dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Tuttavia, nella misura in cui tali atti giuridici dell'Unione perseguono gli stessi obiettivi di quelli stabiliti nel presente regolamento, le norme del presente regolamento dovrebbero applicarsi alle questioni che non sono trattate o non sono trattate in modo esaustivo da tali altri atti giuridici, nonché alle questioni sulle quali tali altri atti giuridici lasciano agli Stati membri la possibilità di adottare determinate misure a livello nazionale.

#### **Preambolo 11-20, Legge sui servizi digitali (DSA)**

(11) È opportuno chiarire che il presente regolamento non pregiudica il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, comprese le direttive 2001/29/CE, 2004/48/CE e (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabiliscono norme e procedure specifiche che dovrebbero rimanere invariate.

(12) Al fine di conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di "contenuto illecito" dovrebbe riflettere in linea di massima le norme vigenti nell'ambiente offline. In particolare, il concetto di «contenuto illecito» dovrebbe essere definito in senso lato in modo da comprendere le informazioni relative a contenuti, prodotti, servizi e attività illeciti. In particolare, tale concetto dovrebbe essere inteso come riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi della legge applicabile sono di per sé illecite, quali l'incitamento all'odio o i contenuti terroristici e discriminatori, oppure che le norme applicabili rendono illecite in quanto relative ad attività illecite.

Esempi illustrativi includono la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione illegale e non consensuale di immagini private, lo stalking online, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, la vendita di prodotti o la fornitura di servizi in violazione della normativa sulla

tutela dei consumatori, l'uso non autorizzato di materiale protetto da copyright, l'offerta illegale di servizi di alloggio o la vendita illegale di animali vivi. Al contrario, un video girato da un testimone oculare di un potenziale reato non dovrebbe essere considerato un contenuto illegale solo perché raffigura un atto illegale, qualora la registrazione o la diffusione di tale video al pubblico non sia illegale ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. A questo proposito, è irrilevante se l'illegalità delle informazioni o dell'attività derivi dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura o l'oggetto preciso della legge in questione.

(13) Considerando le caratteristiche particolari dei servizi in questione e la corrispondente necessità di assoggettare i fornitori degli stessi a determinati obblighi specifici, è necessario distinguere, all'interno della categoria più ampia dei fornitori di servizi di hosting definiti nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network o le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i professionisti, dovrebbero essere definite come fornitori di servizi di hosting che non solo memorizzano le informazioni fornite dai destinatari del servizio su loro richiesta, ma che diffondono anche tali informazioni al pubblico su richiesta dei destinatari del servizio. Tuttavia, al fine di evitare di imporre obblighi eccessivamente ampi, i fornitori di servizi di hosting non dovrebbero essere considerati piattaforme online qualora la diffusione al pubblico sia solo una caratteristica minore e puramente accessoria, intrinsecamente legata a un altro servizio, o una funzionalità minore del servizio principale, e tale caratteristica o funzionalità non possa, per ragioni tecniche oggettive, essere utilizzata senza l'altro servizio o il servizio principale, e l'integrazione di tale caratteristica o funzionalità non costituisca un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online.

Ad esempio, la sezione dei commenti in un giornale online potrebbe costituire una tale funzionalità, laddove è chiaro che essa è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore. Al contrario, l'archiviazione dei commenti in un social network dovrebbe essere considerata un servizio di piattaforma online, in quanto è evidente che non si tratta di una funzione secondaria del servizio offerto, anche se è accessoria alla pubblicazione dei post dei destinatari del servizio. Ai fini del presente regolamento, i servizi di cloud computing o di web hosting non dovrebbero essere considerati piattaforme online qualora la diffusione di informazioni specifiche al pubblico costituisca una funzione secondaria e accessoria o una funzionalità minore di tali servizi.

Inoltre, i servizi di cloud computing e di web hosting, quando fungono da infrastruttura, quali i servizi di archiviazione e di elaborazione infrastrutturali sottostanti di un'applicazione basata su Internet, di un sito web o di una piattaforma online, non dovrebbero essere considerati di per sé come una diffusione al pubblico delle informazioni archiviate o trattate su richiesta di un destinatario dell'applicazione, del sito web o della piattaforma online che ospitano.

(14) Il concetto di «diffusione al pubblico», utilizzato nel presente regolamento, dovrebbe comportare la messa a disposizione delle informazioni a un numero potenzialmente illimitato di persone, ovvero rendere le informazioni facilmente accessibili ai destinatari del servizio in generale senza che sia necessaria un'ulteriore azione da parte del destinatario del servizio che fornisce le informazioni, indipendentemente dal fatto che tali persone abbiano effettivamente accesso alle informazioni in questione.

Di conseguenza, qualora l'accesso alle informazioni richieda la registrazione o l'ammissione a un gruppo di destinatari del servizio, tali informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico solo se i destinatari del servizio che intendono accedere alle informazioni sono automaticamente registrati o ammessi senza che vi sia una decisione umana o una selezione delle persone a cui concedere l'accesso. I servizi di comunicazione interpersonale, come definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, quali le e-mail o i servizi di messaggistica privata, non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione di piattaforme online in quanto sono utilizzati per la comunicazione interpersonale tra un numero limitato di persone determinato dal mittente della comunicazione.

Tuttavia, gli obblighi previsti dal presente regolamento per i fornitori di piattaforme online possono applicarsi ai servizi che consentono la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di destinatari, non determinato dal mittente della comunicazione, ad esempio attraverso gruppi pubblici o canali aperti. Le informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico ai sensi del presente regolamento solo se tale diffusione avviene su richiesta diretta del destinatario del servizio che ha fornito le informazioni.

(15) Qualora alcuni dei servizi forniti da un prestatore rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento mentre altri non vi rientrino, o qualora i servizi forniti da un prestatore rientrino in diverse sezioni del presente regolamento, le disposizioni pertinenti del presente regolamento dovrebbero applicarsi solo ai servizi che rientrano nel loro ambito di applicazione.

(16) La certezza giuridica garantita dal quadro orizzontale di esenzioni condizionate dalla responsabilità per i fornitori di servizi di intermediazione, stabilito dalla direttiva 2000/31/CE, ha consentito la nascita e la diffusione di numerosi servizi innovativi nel mercato interno. È pertanto opportuno preservare tale quadro. Tuttavia, alla luce delle divergenze riscontrate nel recepimento e nell'applicazione delle norme pertinenti a livello nazionale, e per motivi di chiarezza e coerenza, tale quadro dovrebbe essere incorporato nel presente regolamento. È inoltre necessario chiarire alcuni elementi di tale quadro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(17) Le norme sulla responsabilità dei fornitori di servizi di intermediazione stabilite nel presente regolamento dovrebbero solo stabilire quando il fornitore di servizi di intermediazione interessato non può essere ritenuto responsabile in relazione a contenuti illeciti forniti dai destinatari del servizio. Tali norme non dovrebbero essere interpretate come una base positiva per stabilire quando un fornitore può essere ritenuto responsabile, poiché ciò spetta alle norme applicabili del diritto dell'Unione o del diritto nazionale. Inoltre, le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a qualsiasi tipo di responsabilità per qualsiasi tipo di contenuto illecito, indipendentemente dall'oggetto o dalla natura precisa di tali leggi.

(18) Le esenzioni dalla responsabilità previste dal presente regolamento non dovrebbero applicarsi nei casi in cui il prestatore di servizi di mediazione, invece di limitarsi a fornire i servizi in modo neutrale mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, svolga un ruolo attivo tale da consentirgli di acquisire la conoscenza o il controllo di tali informazioni. Tali esenzioni non dovrebbero quindi essere applicabili alla responsabilità relativa alle informazioni fornite non dal destinatario del servizio, ma dal prestatore del servizio di mediazione stesso, anche quando tali informazioni sono state elaborate sotto la responsabilità editoriale di tale prestatore.

(19) Data la diversa natura delle attività di «mero condotto», «memorizzazione temporanea» e «hosting» e la diversa posizione e capacità dei fornitori dei servizi in questione, è necessario distinguere le norme applicabili a tali attività, nella misura in cui, ai sensi del presente regolamento, esse sono soggette a requisiti e condizioni diversi e il loro ambito di applicazione differisce, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(20) Qualora un fornitore di servizi di intermediazione collabori deliberatamente con un destinatario dei servizi al fine di intraprendere attività illegali, i servizi non dovrebbero essere considerati forniti in modo neutrale e il fornitore non dovrebbe quindi poter beneficiare delle esenzioni di responsabilità previste

dal presente regolamento. Ciò dovrebbe verificarsi, ad esempio, quando il prestatore offre il proprio servizio con lo scopo principale di facilitare attività illegali, ad esempio dichiarando esplicitamente che il suo scopo è quello di facilitare attività illegali o che i suoi servizi sono adatti a tale scopo. Il solo fatto che un servizio offra trasmissioni crittografate o qualsiasi altro sistema che renda impossibile l'identificazione dell'utente non dovrebbe di per sé essere considerato come una facilitazione di attività illegali.

### **Preambolo 21-30, Legge sui servizi digitali (DSA)**

(21) Un fornitore dovrebbe poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità per i servizi di «mero trasporto» e di «memorizzazione temporanea» quando non è in alcun modo coinvolto nelle informazioni trasmesse o consultate. Ciò richiede, tra l'altro, che il fornitore non modifichi le informazioni che trasmette o alle quali dà accesso. Tuttavia, tale requisito non dovrebbe essere inteso come comprensivo delle manipolazioni di natura tecnica che hanno luogo nel corso della trasmissione o dell'accesso, purché tali manipolazioni non alterino l'integrità delle informazioni trasmesse o alle quali è fornito l'accesso.

(22) Per beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting, il fornitore dovrebbe, non appena viene a conoscenza effettiva o consapevole di attività o contenuti illegali, agire tempestivamente per rimuovere tali contenuti o disabilitarne l'accesso. La rimozione o la disabilitazione dell'accesso dovrebbe essere effettuata nel rispetto dei diritti fondamentali dei destinatari del servizio, compreso il diritto alla libertà di espressione e di informazione.

Il fornitore può acquisire tale conoscenza effettiva o consapevolezza della natura illegale dei contenuti, tra l'altro attraverso indagini condotte di propria iniziativa o attraverso segnalazioni presentate da persone fisiche o giuridiche in conformità al presente regolamento, purché tali segnalazioni siano sufficientemente precise e adeguatamente motivate da consentire a un operatore economico diligente di identificare, valutare e, se del caso, agire contro i contenuti presumibilmente illegali. Tuttavia, tale conoscenza o consapevolezza effettiva non può essere considerata acquisita solo sulla base del fatto che il fornitore è consapevole, in senso generale, che il suo servizio è utilizzato anche per memorizzare contenuti illegali.

Inoltre, il fatto che il fornitore indicizzi automaticamente le informazioni caricate sul proprio servizio, che disponga di una funzione di ricerca o che raccomandi informazioni sulla base dei profili o delle preferenze dei destinatari del servizio non costituisce un motivo sufficiente per ritenere che tale fornitore abbia una conoscenza «specificata» delle attività illegali svolte su tale piattaforma o dei contenuti illegali in essa memorizzati.

(23) L'esenzione dalla responsabilità non dovrebbe applicarsi qualora il destinatario del servizio agisca sotto l'autorità o il controllo del prestatore di un servizio di hosting. Ad esempio, qualora il prestatore di una piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali determini il prezzo dei beni o dei servizi offerti dall'operatore commerciale, si potrebbe ritenere che quest'ultimo agisca sotto l'autorità o il controllo di tale piattaforma online.

(24) Al fine di garantire un'efficace protezione dei consumatori quando effettuano transazioni commerciali online mediate, alcuni fornitori di servizi di hosting, vale a dire le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i commercianti, non dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i fornitori di servizi di hosting prevista dal presente regolamento, nella misura in cui tali piattaforme online presentano le informazioni pertinenti relative alle transazioni in questione in modo tale da indurre i consumatori a ritenere che tali informazioni siano state fornite dalle piattaforme online stesse o da operatori commerciali che agiscono sotto la loro autorità o il loro controllo, e che tali piattaforme online abbiano quindi conoscenza o controllo delle informazioni, anche se in realtà ciò potrebbe non essere vero.

Esempi di tale comportamento potrebbero essere il caso in cui una piattaforma online non indichi chiaramente l'identità del professionista, come richiesto dal presente regolamento, il caso in cui una piattaforma online nasconda l'identità o i recapiti del professionista fino alla conclusione del contratto tra il professionista e il consumatore, o il caso in cui una piattaforma online commercializzi il prodotto o il servizio a proprio nome anziché a nome del professionista che fornirà tale prodotto o servizio. A tale riguardo, occorre determinare in modo oggettivo, sulla base di tutte le circostanze pertinenti, se la presentazione possa indurre un consumatore medio a ritenere che le informazioni in questione siano state fornite dalla piattaforma online stessa o da operatori che agiscono sotto la sua autorità o il suo controllo.

(25) Le esenzioni dalla responsabilità previste dal presente regolamento non dovrebbero pregiudicare la possibilità di emanare ingiunzioni di vario tipo nei confronti dei fornitori di servizi di intermediazione, anche qualora questi soddisfino le condizioni stabilite nell'ambito di tali esenzioni. Tali ingiunzioni potrebbero consistere, in particolare, in ordinanze emesse da tribunali o autorità amministrative, in conformità con il diritto dell'Unione, che impongono la cessazione o la prevenzione di qualsiasi violazione, compresa la rimozione dei contenuti illeciti specificati in tali ordinanze o la disattivazione dell'accesso agli stessi.

(26) Al fine di garantire la certezza del diritto e di non scoraggiare le attività volte a individuare, identificare e contrastare i contenuti illeciti che i fornitori di tutte le categorie di servizi di intermediazione intraprendono su base volontaria, è opportuno chiarire che il semplice fatto che i fornitori intraprendano tali attività non comporta l'inapplicabilità delle esenzioni dalla responsabilità previste dal presente regolamento, a condizione che tali attività siano svolte in buona fede e con diligenza.

La condizione di agire in buona fede e con diligenza dovrebbe includere l'agire in modo obiettivo, non discriminatorio e proporzionato, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, e fornire le garanzie necessarie contro la rimozione ingiustificata di contenuti legali, in conformità con l'obiettivo e i requisiti del presente regolamento. A tal fine, i fornitori interessati dovrebbero, ad esempio, adottare misure ragionevoli per garantire che, qualora si ricorra a strumenti automatizzati per svolgere tali attività, la tecnologia pertinente sia sufficientemente affidabile da limitare il più possibile il tasso di errore.

Inoltre, è opportuno chiarire che il semplice fatto che i fornitori adottino misure, in buona fede, per conformarsi ai requisiti del diritto dell'Unione, compresi quelli stabiliti nel presente regolamento per quanto riguarda l'attuazione dei loro termini e condizioni, non dovrebbe

rendere indisponibili le esenzioni dalla responsabilità previste dal presente regolamento. Pertanto, le attività e le misure che un fornitore può aver intrapreso non dovrebbero essere prese in considerazione al momento di determinare se il fornitore possa avvalersi di un'esenzione dalla responsabilità, in particolare per quanto riguarda la neutralità del servizio fornito dal fornitore e la sua possibilità di rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione pertinente, senza che tale norma implichi tuttavia che il fornitore possa necessariamente avvalersene. Le azioni volontarie non dovrebbero essere utilizzate per eludere gli obblighi dei fornitori di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento.

(27) Sebbene le norme sulla responsabilità dei fornitori di servizi di mediazione stabilite nel presente regolamento si concentrino sull'esenzione dalla responsabilità dei fornitori di servizi di mediazione, è importante ricordare che, nonostante il ruolo generalmente importante svolto da tali fornitori, il problema dei contenuti e delle attività illegali online non dovrebbe essere affrontato concentrandosi esclusivamente sulla loro responsabilità. Ove possibile, i terzi interessati dai contenuti illeciti trasmessi o memorizzati online dovrebbero cercare di risolvere i conflitti relativi a tali contenuti senza coinvolgere i fornitori di servizi di mediazione in questione.

I destinatari del servizio dovrebbero essere ritenuti responsabili, qualora le norme applicabili del diritto dell'Unione e nazionale che determinano tale responsabilità lo prevedano, dei contenuti illeciti che forniscono e possono diffondere al pubblico attraverso servizi di intermediazione. Se del caso, anche altri attori, quali i moderatori di gruppi in ambienti online chiusi, in particolare nel caso di gruppi di grandi dimensioni, dovrebbero contribuire a evitare la diffusione di contenuti illeciti online, in conformità con la normativa applicabile.

Inoltre, qualora sia necessario coinvolgere i fornitori di servizi della società dell'informazione, compresi i fornitori di servizi di intermediazione, qualsiasi richiesta o ordine di tale coinvolgimento dovrebbe, di norma, essere indirizzato al fornitore specifico che dispone delle capacità tecniche e operative per agire contro specifici contenuti illeciti, in modo da prevenire e ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulla disponibilità e l'accessibilità delle informazioni che non costituiscono contenuti illeciti.

(28) Dal 2000 sono emerse nuove tecnologie che migliorano la disponibilità, l'efficienza, la velocità, l'affidabilità, la capacità e la sicurezza dei sistemi di trasmissione, reperibilità e conservazione dei dati online, portando a un ecosistema online sempre più complesso. A questo proposito, va ricordato che anche i fornitori di servizi che creano e facilitano l'architettura logica sottostante e il corretto funzionamento di Internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono beneficiare delle esenzioni di responsabilità previste dal presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi possono essere qualificati come servizi di "mero trasporto", "memorizzazione temporanea" o "hosting".

Tali servizi comprendono, a seconda dei casi, reti locali senza fili, servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), registri di nomi di dominio di primo livello, registrar, autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, reti private virtuali, motori di ricerca online, servizi di infrastruttura cloud o reti di distribuzione di contenuti, che abilitano, localizzano o migliorano le funzioni di altri fornitori di servizi di intermediazione. Allo stesso modo, anche i servizi utilizzati a fini di comunicazione e i mezzi tecnici per la loro fornitura hanno subito una notevole evoluzione, dando origine a servizi online quali Voice over IP, servizi di



messaggistica e servizi di posta elettronica basati sul web, in cui la comunicazione viene fornita tramite un servizio di accesso a Internet. Anche tali servizi possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità, nella misura in cui sono qualificabili come servizi di «mero trasporto», «memorizzazione temporanea» o «hosting».

(29) I servizi di intermediazione coprono un'ampia gamma di attività economiche che si svolgono online e che si sviluppano continuamente per garantire una trasmissione delle informazioni rapida, sicura e protetta e per assicurare la comodità di tutti i partecipanti all'ecosistema online. Ad esempio, i servizi di intermediazione di tipo «mere conduit» comprendono categorie generiche di servizi quali punti di scambio Internet, punti di accesso wireless, reti private virtuali, servizi DNS e resolver, registri di nomi di dominio di primo livello, registrar, autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, servizi di comunicazione interpersonale e di voce su IP, mentre esempi generici di servizi di intermediazione di tipo «caching» comprendono la sola fornitura di reti di distribuzione di contenuti, proxy inversi o proxy di adattamento dei contenuti.

Tali servizi sono fondamentali per garantire la trasmissione fluida ed efficiente delle informazioni fornite su Internet. Esempi di «servizi di hosting» includono categorie di servizi quali il cloud computing, il web hosting, i servizi di indicizzazione a pagamento o i servizi che consentono la condivisione di informazioni e contenuti online, compresi l'archiviazione e la condivisione di file. I servizi di intermediazione possono essere forniti isolatamente, come parte di un altro tipo di servizio di intermediazione o contemporaneamente ad altri servizi di intermediazione. Il fatto che un servizio specifico costituisca un servizio di "mero convogliatore", di "memorizzazione nella cache" o di "hosting" dipende esclusivamente dalle sue funzionalità tecniche, che potrebbero evolversi nel tempo, e dovrebbe essere valutato caso per caso.

(30) I fornitori di servizi di intermediazione non dovrebbero essere soggetti, né de jure né de facto, a un obbligo di sorveglianza per quanto riguarda gli obblighi di natura generale. Ciò non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, non pregiudica i provvedimenti adottati dalle autorità nazionali in conformità alla legislazione nazionale, nel rispetto del diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, e in conformità alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Nessuna disposizione del presente regolamento deve essere interpretata come un'imposizione di un obbligo generale di monitoraggio o di un obbligo generale di accertamento attivo dei fatti, né come un obbligo generale per i fornitori di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illeciti.

### **Preambolo 31-40, Legge sui servizi digitali (DSA)**

(31) A seconda dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e del settore giuridico in questione, le autorità giudiziarie o amministrative nazionali, comprese le autorità di contrasto, possono ordinare ai fornitori di servizi di intermediazione di intervenire contro uno o più contenuti illeciti specifici o di fornire determinate informazioni specifiche. Le leggi nazionali sulla base delle quali vengono emessi tali ordini differiscono notevolmente e gli ordini sono sempre più spesso rivolti in situazioni transfrontaliere.

Al fine di garantire che tali ordini possano essere eseguiti in modo efficace ed efficiente, in particolare in un contesto transfrontaliero, in modo che le autorità pubbliche interessate

possano svolgere i propri compiti e i fornitori non siano soggetti ad oneri sproporzionati, senza pregiudicare indebitamente i diritti e gli interessi legittimi di terzi, è necessario stabilire determinate condizioni che tali ordini devono soddisfare e determinati requisiti complementari relativi al trattamento di tali ordini.

Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe armonizzare solo alcune condizioni minime specifiche che tali ordini dovrebbero soddisfare per far sorgere l'obbligo per i fornitori di servizi di mediazione di informare le autorità competenti in merito all'effetto dato a tali ordini. Pertanto, il presente regolamento non fornisce la base giuridica per l'emissione di tali ordini, né ne disciplina l'ambito di applicazione territoriale o l'esecuzione transfrontaliera.

(32) La normativa dell'Unione o nazionale applicabile sulla base della quale sono emessi tali provvedimenti potrebbe richiedere condizioni aggiuntive e dovrebbe costituire la base per l'esecuzione dei rispettivi provvedimenti. In caso di inosservanza di tali provvedimenti, lo Stato membro che li ha emessi dovrebbe poterli eseguire in conformità con la propria normativa nazionale.

La legislazione nazionale applicabile dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione, comprese la Carta e le disposizioni del TFUE relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i servizi di gioco d'azzardo e scommesse online. Analogamente, l'applicazione di tali leggi nazionali per l'esecuzione dei rispettivi provvedimenti non pregiudica gli atti giuridici dell'Unione applicabili o gli accordi internazionali conclusi dall'Unione o dagli Stati membri in materia di riconoscimento, esecuzione e applicazione transfrontalieri di tali provvedimenti, in particolare in materia civile e penale. D'altro canto, l'esecuzione dell'obbligo di informare le autorità competenti in merito all'effetto dato a tali ordinanze, a differenza dell'esecuzione delle ordinanze stesse, dovrebbe essere soggetta alle norme stabilite nel presente regolamento.

(33) Il fornitore di servizi di intermediazione dovrebbe informare l'autorità emittente in merito a qualsiasi seguito dato a tali ordini senza indebito ritardo, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa dell'Unione o nazionale pertinente.

(34) Le autorità nazionali competenti dovrebbero poter emettere tali ordinanze nei confronti di contenuti considerati illegali o ordinanze di fornire informazioni sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale in conformità con il diritto dell'Unione, in particolare la Carta, e indirizzarle ai fornitori di servizi di intermediazione, compresi quelli stabiliti in un altro Stato membro. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile o penale, compreso il regolamento (UE) n. 1215/2012 e un regolamento relativo ai provvedimenti europei di produzione e conservazione delle prove elettroniche in materia penale, nonché il diritto processuale penale o civile nazionale.

Pertanto, qualora tali leggi, nel contesto di procedimenti penali o civili, prevedano condizioni aggiuntive o incompatibili con quelle previste dal presente regolamento in relazione agli ordini di intervenire contro contenuti illeciti o di fornire informazioni, le condizioni previste dal presente regolamento potrebbero non applicarsi o potrebbero

essere adattate. In particolare, l'obbligo per il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità emittente di trasmettere una copia delle ordinanze a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali potrebbe non applicarsi nel contesto di procedimenti penali o potrebbe essere adattato, qualora il diritto processuale penale nazionale applicabile lo preveda.

Inoltre, l'obbligo di motivare gli ordini spiegando perché le informazioni costituiscono contenuti illeciti dovrebbe essere adattato, se necessario, in base al diritto processuale penale nazionale applicabile per la prevenzione, l'indagine, l'individuazione e il perseguimento dei reati penali. Infine, l'obbligo dei fornitori di servizi di mediazione di informare il destinatario del servizio potrebbe essere rinviato in conformità al diritto dell'Unione o al diritto nazionale applicabile, in particolare nel contesto di procedimenti penali, civili o amministrativi.

Inoltre, gli ordini dovrebbero essere emessi in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e al divieto di obblighi generali di sorveglianza delle informazioni o di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino attività illegali stabilito dal presente regolamento. Le condizioni e i requisiti stabiliti nel presente regolamento che si applicano agli ordini di intervenire contro contenuti illeciti lasciano impregiudicati altri atti dell'Unione che prevedono sistemi simili per intervenire contro tipi specifici di contenuti illeciti, quali il regolamento (UE) 2021/784, il regolamento (UE) 2019/1020 o il regolamento (UE) 2017/2394, che conferisce poteri specifici per ordinare la fornitura di informazioni alle autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della normativa in materia di consumo, mentre le condizioni e i requisiti che si applicano agli ordini di fornire informazioni lasciano impregiudicati altri atti dell'Unione che prevedono norme analoghe per settori specifici.

Tali condizioni e requisiti dovrebbero lasciare impregiudicate le norme in materia di conservazione e archiviazione previste dalla legislazione nazionale applicabile, in conformità con il diritto dell'Unione e con le richieste di riservatezza formulate dalle autorità di contrasto in relazione alla non divulgazione di informazioni. Tali condizioni e requisiti non dovrebbero pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di imporre a un fornitore di servizi di mediazione di impedire una violazione, in conformità con il diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento, e in particolare con il divieto di obblighi generali di sorveglianza.

(35) Le condizioni e i requisiti stabiliti nel presente regolamento devono essere soddisfatti al più tardi al momento della trasmissione dell'ordinanza al prestatore interessato. Pertanto, l'ordine può essere emesso in una delle lingue ufficiali dell'autorità emittente dello Stato membro interessato. Tuttavia, qualora tale lingua sia diversa dalla lingua dichiarata dal prestatore di servizi di intermediazione o da un'altra lingua ufficiale degli Stati membri concordata tra l'autorità che emette l'ordine e il prestatore di servizi di intermediazione, la trasmissione dell'ordine dovrebbe essere accompagnata da una traduzione almeno degli elementi dell'ordine che sono stabiliti nel presente regolamento.

Qualora un fornitore di servizi di intermediazione abbia concordato con le autorità di uno Stato membro l'uso di una determinata lingua, esso dovrebbe essere incoraggiato ad accettare ordini nella stessa lingua emessi dalle autorità di altri Stati membri. Gli ordini dovrebbero includere elementi che consentano al destinatario di identificare l'autorità emittente, compresi, se del caso, i recapiti di un punto di contatto all'interno di tale autorità, e di verificarne l'autenticità.

(36) L'ambito di applicazione territoriale di tali ordinanze volte a contrastare i contenuti illeciti dovrebbe essere chiaramente definito sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile che consente l'emissione dell'ordinanza e non dovrebbe superare quanto strettamente necessario per conseguire i suoi obiettivi. A tale riguardo, l'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale, che potrebbe essere un'autorità di contrasto, che emette l'ordine dovrebbe bilanciare l'obiettivo che l'ordine mira a raggiungere, in conformità con la base giuridica che ne consente l'emissione, con i diritti e gli interessi legittimi di tutti i terzi che potrebbero essere interessati dall'ordine, in particolare i loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

In particolare in un contesto transfrontaliero, l'effetto dell'ordinanza dovrebbe in linea di principio essere limitato al territorio dello Stato membro emittente, a meno che l'illegalità del contenuto non derivi direttamente dal diritto dell'Unione o l'autorità emittente ritenga che i diritti in gioco richiedano un ambito territoriale più ampio, in conformità con il diritto dell'Unione e il diritto internazionale, tenendo conto degli interessi della cortesia internazionale.

(37) Gli ordini di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento riguardano la produzione di informazioni specifiche sui singoli destinatari del servizio di intermediazione in questione che sono identificati in tali ordini al fine di determinare la conformità dei destinatari del servizio alle norme applicabili dell'Unione o nazionali. Tali ordini dovrebbero richiedere informazioni allo scopo di consentire l'identificazione dei destinatari del servizio in questione. Pertanto, gli ordini relativi a informazioni su un gruppo di destinatari del servizio che non sono specificatamente identificati, compresi gli ordini di fornire informazioni aggregate necessarie a fini statistici o per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, non sono coperti dai requisiti del presente regolamento in materia di fornitura di informazioni.

(38) Gli ordini di intervenire contro contenuti illegali e di fornire informazioni sono soggetti alle norme che tutelano la competenza dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi destinatario dell'ordine e alle norme che stabiliscono possibili deroghe a tale competenza in determinati casi, di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, solo se sono soddisfatte le condizioni di cui a tale articolo.

Dato che gli ordini in questione riguardano rispettivamente contenuti e informazioni illegali specifici, quando sono rivolti a fornitori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro, essi non limitano in linea di principio la libertà di tali fornitori di prestare i propri servizi oltre confine. Pertanto, le norme di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, comprese quelle relative alla necessità di giustificare le misure che derogano alla competenza dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi per determinati motivi specifici e alla notifica di tali misure, non si applicano a tali ordini.

(39) Gli obblighi di fornire informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore del servizio di mediazione e del destinatario del servizio che ha fornito il contenuto comprendono l'obbligo di fornire informazioni sui meccanismi amministrativi di trattamento dei reclami e sui ricorsi giurisdizionali, compresi i ricorsi contro le ordinanze

emesse dalle autorità giudiziarie. Inoltre, i coordinatori dei servizi digitali potrebbero sviluppare strumenti e orientamenti nazionali in materia di meccanismi di reclamo e ricorso applicabili nel rispettivo territorio, al fine di facilitare l'accesso a tali meccanismi da parte dei destinatari del servizio.

Infine, nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero rispettare il diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo e a un processo equo, come previsto dall'articolo 47 della Carta. Il presente regolamento non dovrebbe quindi impedire alle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti di emettere, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, un'ordinanza di ripristino dei contenuti, qualora tali contenuti fossero conformi ai termini e alle condizioni del fornitore del servizio di intermediazione, ma siano stati erroneamente considerati illegali da tale fornitore e siano stati rimossi.

(40) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e in particolare di migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro e trasparente, è necessario stabilire una serie chiara, efficace, prevedibile ed equilibrata di obblighi di diligenza armonizzati per i fornitori di servizi di intermediazione. Tali obblighi dovrebbero mirare in particolare a garantire diversi obiettivi di politica pubblica, quali la sicurezza e la fiducia dei destinatari del servizio, compresi i consumatori, i minori e gli utenti particolarmente esposti al rischio di essere oggetto di incitamento all'odio, molestie sessuali o altre azioni discriminatorie, la tutela dei diritti fondamentali pertinenti sanciti dalla Carta, la responsabilità effettiva di tali fornitori e l'emancipazione dei destinatari e delle altre parti interessate, facilitando al contempo la necessaria supervisione da parte delle autorità competenti.

#### **Preambolo 41-50, Legge sui servizi digitali (DSA)**

(41) A tale riguardo, è importante che gli obblighi di diligenza siano adeguati al tipo, alle dimensioni e alla natura del servizio di intermediazione in questione. Il presente regolamento stabilisce pertanto gli obblighi fondamentali applicabili a tutti i fornitori di servizi di intermediazione, nonché obblighi supplementari per i fornitori di servizi di hosting e, più specificamente, per i fornitori di piattaforme online, di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni.

Nella misura in cui i fornitori di servizi di intermediazione rientrano in diverse categorie in base alla natura dei loro servizi e alle loro dimensioni, essi dovrebbero rispettare tutti gli obblighi corrispondenti del presente regolamento in relazione a tali servizi. Tali obblighi di diligenza armonizzati, che dovrebbero essere ragionevoli e non arbitrari, sono necessari per affrontare le questioni di ordine pubblico individuate, quali la tutela degli interessi legittimi dei destinatari del servizio, la lotta alle pratiche illegali e la protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Gli obblighi di diligenza sono indipendenti dalla questione della responsabilità dei fornitori di servizi di intermediazione, che deve quindi essere valutata separatamente.

(42) Al fine di facilitare comunicazioni bidirezionali fluide ed efficienti, anche, se del caso, mediante la conferma di ricezione di tali comunicazioni, relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, i fornitori di servizi di intermediazione dovrebbero essere tenuti a designare un unico punto di contatto elettronico e a pubblicare e aggiornare le

informazioni pertinenti relative a tale punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni.

Il punto di contatto elettronico può essere utilizzato anche da segnalatori di fiducia e da soggetti professionali che intrattengono un rapporto specifico con il prestatore di servizi di intermediazione. A differenza del rappresentante legale, il punto di contatto elettronico dovrebbe avere finalità operative e non dovrebbe essere tenuto ad avere una sede fisica. I prestatori di servizi di intermediazione possono designare lo stesso punto di contatto unico sia per gli obblighi previsti dal presente regolamento sia per le finalità di altri atti del diritto dell'Unione.

Nel specificare le lingue di comunicazione, i fornitori di servizi di intermediazione sono incoraggiati a garantire che le lingue scelte non costituiscano di per sé un ostacolo alla comunicazione. Se necessario, i fornitori di servizi di intermediazione e le autorità degli Stati membri dovrebbero poter concordare separatamente la lingua di comunicazione o cercare mezzi alternativi per superare la barriera linguistica, anche ricorrendo a tutti i mezzi tecnologici disponibili o alle risorse umane interne ed esterne.

(43) I fornitori di servizi di intermediazione dovrebbero inoltre essere tenuti a designare un unico punto di contatto per i destinatari dei servizi, consentendo una comunicazione rapida, diretta ed efficiente, in particolare tramite mezzi facilmente accessibili quali numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, moduli di contatto elettronici, chatbot o messaggistica istantanea. Dovrebbe essere indicato esplicitamente quando un destinatario del servizio comunica con chatbot. I fornitori di servizi di intermediazione dovrebbero consentire ai destinatari dei servizi di scegliere mezzi di comunicazione diretti ed efficienti che non si basino esclusivamente su strumenti automatizzati. I fornitori di servizi di intermediazione dovrebbero compiere ogni ragionevole sforzo per garantire che siano assegnate risorse umane e finanziarie sufficienti ad assicurare che tale comunicazione sia effettuata in modo tempestivo ed efficiente.

(44) I fornitori di servizi di intermediazione stabiliti in un paese terzo che offrono servizi nell'Unione dovrebbero designare un rappresentante legale con poteri sufficienti nell'Unione, fornire informazioni relative ai propri rappresentanti legali alle autorità competenti e renderle disponibili al pubblico. Al fine di ottemperare a tale obbligo, tali fornitori di servizi di intermediazione dovrebbero garantire che il rappresentante legale designato disponga dei poteri e delle risorse necessari per cooperare con le autorità competenti.

Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui un fornitore di servizi di intermediazione nomini una controllata appartenente allo stesso gruppo del fornitore o la sua impresa madre, se tale controllata o impresa madre è stabilita nell'Unione. Tuttavia, ciò potrebbe non verificarsi, ad esempio, quando il rappresentante legale è soggetto a procedure di risanamento, fallimento o insolvenza personale o aziendale. Tale obbligo dovrebbe consentire un'efficace vigilanza e, se necessario, l'applicazione del presente regolamento in relazione a tali fornitori. Dovrebbe essere possibile che un rappresentante legale sia incaricato, in conformità con il diritto nazionale, da più di un fornitore di servizi di intermediazione. Dovrebbe essere possibile che il rappresentante legale funga anche da punto di contatto, a condizione che siano rispettati i requisiti pertinenti del presente regolamento.

(45) Sebbene la libertà contrattuale dei fornitori di servizi di intermediazione debba essere rispettata in linea di principio, è opportuno stabilire alcune norme relative al contenuto, all'applicazione e all'esecuzione delle condizioni generali di tali fornitori nell'interesse della trasparenza, della protezione dei destinatari del servizio e della prevenzione di esiti iniqui o arbitrari. I fornitori di servizi di intermediazione dovrebbero indicare chiaramente e mantenere aggiornate nelle loro condizioni generali le informazioni relative ai motivi sulla base dei quali possono limitare la fornitura dei loro servizi. In particolare, dovrebbero includere informazioni su eventuali politiche, procedure, misure e strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi i processi decisionali algoritmici e la revisione umana, nonché le norme procedurali del loro sistema interno di gestione dei reclami.

Essi dovrebbero inoltre fornire informazioni facilmente accessibili sul diritto di interrompere l'utilizzo del servizio. I fornitori di servizi di intermediazione possono utilizzare elementi grafici nelle loro condizioni di servizio, quali icone o immagini, per illustrare gli elementi principali dei requisiti informativi stabiliti nel presente regolamento. I fornitori dovrebbero informare i destinatari del loro servizio con mezzi adeguati in merito a modifiche significative apportate ai termini e alle condizioni, ad esempio quando modificano le norme relative alle informazioni consentite sul loro servizio, o altre modifiche simili che potrebbero avere un impatto diretto sulla capacità dei destinatari di utilizzare il servizio.

(46) I fornitori di servizi di intermediazione che si rivolgono principalmente ai minori, ad esempio attraverso la progettazione o la commercializzazione del servizio, o che sono utilizzati prevalentemente dai minori, dovrebbero compiere sforzi particolari per rendere la spiegazione dei loro termini e condizioni facilmente comprensibile ai minori.

(47) Nel definire, applicare e far rispettare tali restrizioni, i fornitori di servizi di intermediazione dovrebbero agire in modo non arbitrario e non discriminatorio e tenere conto dei diritti e degli interessi legittimi dei destinatari del servizio, compresi i diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Ad esempio, i fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni dovrebbero prestare particolare attenzione alla libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà e il pluralismo dei media. Tutti i fornitori di servizi di intermediazione dovrebbero inoltre prestare la dovuta attenzione alle norme internazionali pertinenti in materia di protezione dei diritti umani, quali i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

(48) Dato il loro ruolo e la loro portata particolari, è opportuno imporre alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi requisiti supplementari in materia di informazione e trasparenza delle loro condizioni generali. Di conseguenza, i fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero fornire i loro termini e condizioni nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri in cui offrono i loro servizi e dovrebbero anche fornire ai destinatari dei servizi una sintesi concisa e facilmente leggibile degli elementi principali dei termini e delle condizioni. Tali sintesi dovrebbero identificare gli elementi principali dei requisiti di informazione, compresa la possibilità di rinunciare facilmente alle clausole opzionali.

(49) Per garantire un adeguato livello di trasparenza e responsabilità, i fornitori di servizi di intermediazione dovrebbero rendere pubblica una relazione annuale in formato leggibile da dispositivo automatico, in conformità con i requisiti armonizzati contenuti nel presente regolamento, sulla moderazione dei contenuti che effettuano, comprese le misure adottate a seguito dell'applicazione e dell'esecuzione dei loro termini e condizioni. Tuttavia, al fine di evitare oneri sproporzionati, tali obblighi di rendicontazione in materia di trasparenza non dovrebbero applicarsi ai fornitori che sono microimprese o piccole imprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e che non sono piattaforme online di grandi dimensioni ai sensi del presente regolamento.

(50) I fornitori di servizi di hosting svolgono un ruolo particolarmente importante nella lotta contro i contenuti illegali online, poiché memorizzano le informazioni fornite dai destinatari del servizio e su loro richiesta e in genere consentono ad altri destinatari di accedervi, talvolta su larga scala. È importante che tutti i fornitori di servizi di hosting, indipendentemente dalle loro dimensioni, mettano in atto meccanismi di notifica e di azione facilmente accessibili e di facile utilizzo che facilitino la notifica di specifiche informazioni che la parte notificante ritiene essere contenuti illegali al fornitore di servizi di hosting interessato («notifica»), in base alla quale tale fornitore può decidere se concordare o meno con tale valutazione e se desidera rimuovere o disabilitare l'accesso a tali contenuti («azione»).

Tali meccanismi dovrebbero essere chiaramente identificabili, situati in prossimità delle informazioni in questione e almeno altrettanto facili da trovare e utilizzare quanto i meccanismi di notifica per i contenuti che violano i termini e le condizioni del fornitore di servizi di hosting. A condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi alle notifiche, dovrebbe essere possibile per le persone fisiche o giuridiche segnalare più elementi specifici di contenuti presumibilmente illegali tramite un'unica notifica, al fine di garantire l'efficace funzionamento dei meccanismi di notifica e di intervento. Il meccanismo di notifica dovrebbe consentire, ma non richiedere, l'identificazione della persona fisica o giuridica che presenta una notifica.

Per alcuni tipi di informazioni segnalate, potrebbe essere necessario conoscere l'identità della persona fisica o giuridica che ha presentato la segnalazione per determinare se le informazioni in questione costituiscano effettivamente contenuti illeciti, come sostenuto. L'obbligo di istituire meccanismi di segnalazione e di intervento dovrebbe applicarsi, ad esempio, ai servizi di archiviazione e condivisione di file, ai servizi di web hosting, ai server pubblicitari e ai paste bin, nella misura in cui essi siano qualificabili come servizi di hosting contemplati dal presente regolamento.

### **Preambolo 51-60, Legge sui servizi digitali (DSA)**

(51) Tenuto conto della necessità di tenere debitamente conto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta a tutte le parti interessate, qualsiasi azione intrapresa da un fornitore di servizi di hosting a seguito della ricezione di una notifica dovrebbe essere strettamente mirata, nel senso che dovrebbe servire a rimuovere o disabilitare l'accesso alle specifiche informazioni considerate costituire contenuti illegali, senza incidere indebitamente sulla libertà di espressione e di informazione dei destinatari del servizio.



Le notifiche dovrebbero quindi, come regola generale, essere indirizzate ai fornitori di servizi di hosting che possono ragionevolmente essere ritenuti in possesso delle capacità tecniche e operative necessarie per intervenire contro tali elementi specifici. I fornitori di servizi di hosting che ricevono una notifica per la quale non possono, per motivi tecnici o operativi, rimuovere l'elemento specifico di informazione dovrebbero informare la persona o l'entità che ha presentato la notifica.

(52) Le norme relative a tali meccanismi di notifica e di ricorso dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione, in modo da garantire un trattamento tempestivo, diligente e non arbitrario delle notifiche sulla base di norme uniformi, trasparenti e chiare che prevedano solide garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti interessate, in particolare dei loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta, indipendentemente dallo Stato membro in cui tali parti sono stabilite o risiedono e dal settore giuridico in questione.

Tali diritti fondamentali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: per i destinatari del servizio, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo; per i fornitori di servizi, la libertà di intraprendere un'attività commerciale, compresa la libertà contrattuale; per le parti interessate da contenuti illegali, il diritto alla dignità umana, i diritti del minore, il diritto alla protezione della proprietà, compresa la proprietà intellettuale, e il diritto alla non discriminazione. I fornitori di servizi di hosting dovrebbero agire tempestivamente in seguito alle segnalazioni, tenendo conto in particolare del tipo di contenuto illegale segnalato e dell'urgenza di intervenire.

Ad esempio, tali fornitori sono tenuti ad agire senza indugio quando viene segnalato un contenuto presumibilmente illegale che costituisce una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone. Il fornitore di servizi di hosting dovrebbe informare la persona fisica o giuridica che ha segnalato il contenuto specifico senza indebito ritardo dopo aver deciso se dare seguito o meno alla segnalazione.

(53) I meccanismi di notifica e di azione dovrebbero consentire la presentazione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate per consentire al fornitore di servizi di hosting interessato di prendere una decisione informata e diligente, compatibile con la libertà di espressione e di informazione, in merito al contenuto oggetto della notifica, in particolare se tale contenuto debba essere considerato illegale e debba essere rimosso o se l'accesso allo stesso debba essere disabilitato.

Tali meccanismi dovrebbero essere tali da facilitare la trasmissione di segnalazioni che contengano una spiegazione dei motivi per cui la persona fisica o giuridica che effettua la segnalazione ritiene che il contenuto sia illegale, nonché un'indicazione chiara della posizione di tale contenuto. Qualora una segnalazione contenga informazioni sufficienti per consentire a un fornitore di servizi di hosting diligente di identificare, senza un esame giuridico approfondito, che il contenuto è chiaramente illegale, la segnalazione dovrebbe essere considerata come fonte di effettiva conoscenza o consapevolezza dell'illegalità.

Ad eccezione della presentazione di segnalazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), tali meccanismi

dovrebbero richiedere alla persona fisica o giuridica che presenta una segnalazione di rivelare la propria identità al fine di evitare abusi.

(54) Qualora un fornitore di servizi di hosting decida, sulla base del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con i suoi termini e condizioni, di rimuovere o disabilitare l'accesso alle informazioni fornite da un destinatario del servizio o di limitarne in altro modo la visibilità o la monetizzazione, ad esempio a seguito della ricezione di una notifica o di propria iniziativa, anche esclusivamente con mezzi automatizzati, tale fornitore dovrebbe informare in modo chiaro e facilmente comprensibile il destinatario della sua decisione, i motivi della sua decisione e le possibilità di ricorso disponibili per contestare la decisione, in considerazione delle conseguenze negative che tali decisioni possono avere per il destinatario, anche per quanto riguarda l'esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà di espressione.

Tale obbligo dovrebbe applicarsi indipendentemente dai motivi alla base della decisione, in particolare se l'azione è stata intrapresa perché le informazioni notificate sono considerate contenuti illegali o incompatibili con i termini e le condizioni applicabili. Qualora la decisione sia stata adottata a seguito della ricezione di una notifica, il fornitore di servizi di hosting dovrebbe rivelare l'identità della persona o dell'entità che ha presentato la notifica al destinatario del servizio solo qualora tale informazione sia necessaria per identificare l'illegalità del contenuto, come nei casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

(55) La limitazione della visibilità può consistere in un declassamento nella classifica o nei sistemi di raccomandazione, nonché nella limitazione dell'accessibilità da parte di uno o più destinatari del servizio o nel blocco dell'utente da una comunità online senza che questi ne sia a conoscenza («shadow banning»). La monetizzazione tramite introiti pubblicitari delle informazioni fornite dal destinatario del servizio può essere limitata sospendendo o interrompendo il pagamento monetario o gli introiti associati a tali informazioni.

L'obbligo di fornire una motivazione non dovrebbe tuttavia applicarsi ai contenuti commerciali ingannevoli diffusi in grandi quantità attraverso la manipolazione intenzionale del servizio, in particolare l'uso non autentico del servizio, come l'uso di bot o account falsi o altri usi ingannevoli del servizio. Indipendentemente dalle altre possibilità di impugnare la decisione del fornitore di servizi di hosting, il destinatario del servizio dovrebbe sempre avere il diritto di un ricorso effettivo dinanzi a un tribunale in conformità con la legislazione nazionale.

(56) Un fornitore di servizi di hosting può in alcuni casi venire a conoscenza, ad esempio tramite una segnalazione da parte di un segnalante o attraverso proprie misure volontarie, di informazioni relative a determinate attività di un destinatario del servizio, quali la fornitura di determinati tipi di contenuti illegali, che giustificano ragionevolmente, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti di cui il fornitore di servizi di hosting è a conoscenza, il sospetto che tale destinatario possa aver commesso, stia commettendo o possa commettere un reato penale che comporti una minaccia alla vita o alla sicurezza di una o più persone, quali i reati specificati nella direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio, nella direttiva 2011/93/UE o nella direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ad esempio, determinati contenuti potrebbero far sorgere il sospetto di una minaccia per il pubblico, come l'istigazione al terrorismo ai sensi dell'articolo 21 della direttiva (UE) 2017/541. In tali casi, il fornitore di servizi di hosting dovrebbe informare senza indugio le autorità di contrasto competenti di tale sospetto. Il fornitore di servizi di hosting dovrebbe fornire tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, compresi, se del caso, il contenuto in questione e, se disponibile, l'ora in cui il contenuto è stato pubblicato, compreso il fuso orario designato, una spiegazione del proprio sospetto e le informazioni necessarie per individuare e identificare il destinatario del servizio in questione.

Il presente regolamento non costituisce la base giuridica per la profilazione dei destinatari dei servizi ai fini dell'eventuale individuazione di reati da parte dei fornitori di servizi di hosting. I fornitori di servizi di hosting dovrebbero inoltre rispettare le altre norme applicabili del diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche quando informano le autorità di contrasto.

(57) Al fine di evitare oneri sproporzionati, gli obblighi supplementari imposti dal presente regolamento ai fornitori di piattaforme online, comprese le piattaforme che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i commercianti, non dovrebbero applicarsi ai fornitori che rientrano nella definizione di microimprese o piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.

Per lo stesso motivo, tali obblighi aggiuntivi non dovrebbero applicarsi ai fornitori di piattaforme online che in precedenza erano qualificati come microimprese o piccole imprese per un periodo di 12 mesi dopo aver perso tale status. Tali fornitori non dovrebbero essere esclusi dall'obbligo di fornire informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio su richiesta del coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento o della Commissione. Tuttavia, considerando che le piattaforme online di grandi dimensioni o i motori di ricerca online di grandi dimensioni hanno una portata maggiore e un impatto più significativo nel determinare il modo in cui i destinatari del servizio ottengono informazioni e comunicano online, tali fornitori non dovrebbero beneficiare di tale esclusione, indipendentemente dal fatto che siano qualificati o siano stati recentemente qualificati come microimprese o piccole imprese.

Le norme di consolidamento stabilite nella raccomandazione 2003/361/CE contribuiscono a garantire che non si verifichino elusioni di tali obblighi supplementari. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai fornitori di piattaforme online che rientrano in tale esclusione di istituire, su base volontaria, un sistema conforme a uno o più di tali obblighi.

(58) I destinatari del servizio dovrebbero poter contestare facilmente ed efficacemente determinate decisioni dei fornitori di piattaforme online relative all'illegalità dei contenuti o alla loro incompatibilità con i termini e le condizioni che li danneggiano. Pertanto, i fornitori di piattaforme online dovrebbero essere tenuti a predisporre sistemi interni di gestione dei reclami che soddisfino determinate condizioni volte a garantire che tali sistemi siano facilmente accessibili e conducano a risultati rapidi, non discriminatori, non arbitrari ed equi, e siano soggetti a revisione umana qualora vengano utilizzati mezzi automatizzati. Tali sistemi dovrebbero consentire a tutti i destinatari del servizio di presentare un reclamo

e non dovrebbero prevedere requisiti formali, quali il rinvio a specifiche disposizioni giuridiche pertinenti o elaborate spiegazioni giuridiche.

I destinatari del servizio che hanno presentato una segnalazione attraverso il meccanismo di segnalazione e azione previsto dal presente regolamento o attraverso il meccanismo di notifica per i contenuti che violano i termini e le condizioni del fornitore di piattaforme online dovrebbero avere il diritto di ricorrere al meccanismo di reclamo per contestare la decisione del fornitore di piattaforme online in merito alle loro segnalazioni, anche quando ritengono che l'azione intrapresa da tale fornitore non sia stata adeguata. La possibilità di presentare un reclamo per l'annullamento delle decisioni contestate dovrebbe essere disponibile per almeno sei mesi, da calcolarsi a partire dal momento in cui il fornitore di piattaforme online ha informato il destinatario del servizio della decisione.

(59) Inoltre, occorre prevedere la possibilità di ricorrere, in buona fede, alla risoluzione extragiudiziale di tali controversie, comprese quelle che non hanno potuto essere risolte in modo soddisfacente attraverso i sistemi interni di trattamento dei reclami, da parte di organismi certificati che dispongano dell'indipendenza, dei mezzi e delle competenze necessari per svolgere le loro attività in modo equo, rapido ed efficiente in termini di costi. L'indipendenza degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie dovrebbe essere garantita anche a livello delle persone fisiche incaricate di risolvere le controversie, anche attraverso norme in materia di conflitto di interessi.

Le tariffe applicate dagli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie dovrebbero essere ragionevoli, accessibili, attraenti, poco onerose per i consumatori e proporzionate, nonché valutate caso per caso. Qualora un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie sia certificato dal coordinatore dei servizi digitali competente, tale certificazione dovrebbe essere valida in tutti gli Stati membri. I fornitori di piattaforme online dovrebbero poter rifiutare di partecipare alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai sensi del presente regolamento quando la stessa controversia, in particolare per quanto riguarda le informazioni in questione e i motivi alla base della decisione contestata, gli effetti della decisione e i motivi addotti per contestarla, è già stata risolta o è già oggetto di un procedimento in corso dinanzi al tribunale competente o dinanzi a un altro organismo competente di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

I destinatari del servizio dovrebbero poter scegliere tra il meccanismo interno di reclamo, una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie e la possibilità di avviare, in qualsiasi momento, un procedimento giudiziario. Poiché l'esito della procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie non è vincolante, alle parti non dovrebbe essere impedito di avviare un procedimento giudiziario in relazione alla stessa controversia.

Le possibilità di contestare le decisioni dei fornitori di piattaforme online così create non dovrebbero pregiudicare in alcun modo la possibilità di ricorrere alla giustizia in conformità con le leggi dello Stato membro interessato e non dovrebbero quindi pregiudicare l'esercizio del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta. Le disposizioni del presente regolamento in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie non dovrebbero obbligare gli Stati membri a istituire tali organismi di risoluzione extragiudiziale.

(60) Per le controversie contrattuali tra consumatori e imprese relative all'acquisto di beni o servizi, la direttiva 2013/11/UE garantisce che i consumatori e le imprese dell'Unione abbiano accesso a organismi alternativi di risoluzione delle controversie certificati in termini di qualità. A tale riguardo, è opportuno chiarire che le norme del presente regolamento in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie lasciano impregiudicate le disposizioni di tale direttiva, compreso il diritto dei consumatori, ai sensi di tale direttiva, di recedere dalla procedura in qualsiasi momento qualora non siano soddisfatti dell'esecuzione o del funzionamento della procedura.

(61) È possibile intervenire in modo più rapido e affidabile contro i contenuti illeciti se i fornitori di piattaforme online adottano le misure necessarie per garantire che le segnalazioni presentate da segnalatori fidati, che agiscono nell'ambito della loro area di competenza designata, attraverso i meccanismi di segnalazione e di intervento previsti dal presente regolamento siano trattate in via prioritaria, fatto salvo l'obbligo di trattare e decidere in merito a tutte le segnalazioni presentate nell'ambito di tali meccanismi in modo tempestivo, diligente e non arbitrario. Tale status di segnalatore affidabile dovrebbe essere conferito dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito e dovrebbe essere riconosciuto da tutti i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Tale status di segnalatore di fiducia dovrebbe essere concesso solo a entità, e non a singoli individui, che abbiano dimostrato, tra l'altro, di possedere competenze e capacità specifiche nella lotta contro i contenuti illegali e di operare in modo diligente, accurato e obiettivo. Tali soggetti possono essere di natura pubblica, come, ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità di riferimento Internet delle autorità nazionali di contrasto o dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione delle autorità di contrasto ("Europol"), oppure possono essere organizzazioni non governative ed enti privati o semipubblici, come le organizzazioni che fanno parte della rete INHOPE di hotline per la segnalazione di materiale pedopornografico e le organizzazioni impegnate nella segnalazione di espressioni razziste e xenofobe illegali online.

Per evitare di sminuire il valore aggiunto di tale meccanismo, il numero complessivo di segnalatori fidati nominati in conformità al presente regolamento dovrebbe essere limitato. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei propri membri sono incoraggiate a richiedere lo status di segnalatori fidati, fatto salvo il diritto dei soggetti privati o delle persone fisiche di stipulare accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online.

(62) Gli segnalatori fidati dovrebbero pubblicare relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle segnalazioni presentate in conformità al presente regolamento. Tali relazioni dovrebbero indicare informazioni quali il numero di segnalazioni classificate dal fornitore di servizi di hosting, il tipo di contenuto e le misure adottate dal fornitore. Dato che i segnalatori di fiducia hanno dimostrato di possedere esperienza e competenza, il trattamento delle segnalazioni presentate dai segnalatori di fiducia dovrebbe essere meno oneroso e quindi più rapido rispetto alle segnalazioni presentate da altri destinatari del servizio. Tuttavia, il tempo medio necessario per il trattamento può comunque variare a seconda di fattori quali il tipo di contenuto illecito, la qualità delle segnalazioni e le procedure tecniche effettivamente messe in atto per la presentazione di tali segnalazioni.

Ad esempio, mentre il Codice di condotta sulla lotta contro l'incitamento all'odio illegale online del 2016 stabilisce un parametro di riferimento per le aziende partecipanti per quanto riguarda il tempo necessario per elaborare le notifiche valide per la rimozione di

incitamenti all'odio illegali, altri tipi di contenuti illegali possono richiedere tempi di elaborazione notevolmente diversi, a seconda dei fatti e delle circostanze specifici e dei tipi di contenuti illegali in questione.

Al fine di evitare abusi dello status di segnalatore affidabile, dovrebbe essere possibile sospendere tale status quando un coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento avvia un'indagine sulla base di motivi legittimi. Le norme del presente regolamento relative ai segnalatori fidati non devono essere interpretate in modo da impedire ai fornitori di piattaforme online di riservare un trattamento analogo alle segnalazioni presentate da soggetti o persone fisiche che non hanno ottenuto lo status di segnalatore fidato ai sensi del presente regolamento, né di cooperare in altro modo con altri soggetti, in conformità con la normativa applicabile, compresi il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le norme del presente regolamento non dovrebbero impedire ai fornitori di piattaforme online di avvalersi di tali segnalatori di fiducia o di meccanismi simili per intervenire in modo rapido e affidabile contro i contenuti incompatibili con i loro termini e condizioni, in particolare contro i contenuti dannosi per i destinatari vulnerabili del servizio, quali i minori.

(63) L'uso improprio delle piattaforme online mediante la frequente fornitura di contenuti manifestamente illegali o la frequente presentazione di segnalazioni o reclami manifestamente infondati nell'ambito dei meccanismi e dei sistemi istituiti dal presente regolamento mina la fiducia e lede i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate. È pertanto necessario mettere in atto misure di salvaguardia adeguate, proporzionate ed efficaci contro tale uso improprio, che devono rispettare i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti e le libertà fondamentali applicabili sanciti dalla Carta, in particolare la libertà di espressione.

Le informazioni devono essere considerate contenuti manifestamente illegali e le segnalazioni o i reclami devono essere considerati manifestamente infondati qualora sia evidente a un profano, senza alcuna analisi sostanziale, che il contenuto è illegale o, rispettivamente, che le segnalazioni o i reclami sono infondati.

(64) A determinate condizioni, i fornitori di piattaforme online dovrebbero sospendere temporaneamente le loro attività relative alla persona che ha tenuto comportamenti abusivi. Ciò non pregiudica la libertà dei fornitori di piattaforme online di determinare i propri termini e condizioni e di stabilire misure più severe nel caso di contenuti manifestamente illegali relativi a reati gravi, quali il materiale pedopornografico. Per motivi di trasparenza, tale possibilità dovrebbe essere indicata in modo chiaro e sufficientemente dettagliato nei termini e nelle condizioni delle piattaforme online.

I ricorsi dovrebbero sempre essere aperti alle decisioni prese in materia dai fornitori di piattaforme online e questi ultimi dovrebbero essere soggetti alla supervisione del coordinatore dei servizi digitali competente. I fornitori di piattaforme online dovrebbero inviare un avviso preventivo prima di decidere in merito alla sospensione, che dovrebbe includere i motivi della possibile sospensione e i mezzi di ricorso contro la decisione dei fornitori della piattaforma online. Nel decidere in merito alla sospensione, i fornitori di piattaforme online dovrebbero inviare la motivazione in conformità con le norme stabilite nel presente regolamento.

Le norme del presente regolamento relative all'uso improprio non dovrebbero impedire ai fornitori di piattaforme online di adottare altre misure per contrastare la fornitura di contenuti illegali da parte dei destinatari dei loro servizi o altri usi impropri dei loro servizi, anche attraverso la violazione dei loro termini e condizioni, in conformità con il diritto dell'Unione e il diritto nazionale applicabili. Tali norme lasciano impregiudicata la possibilità di ritenere responsabili le persone coinvolte in un uso improprio, anche per danni, come previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

(65) In considerazione delle particolari responsabilità e degli obblighi dei fornitori di piattaforme online, questi ultimi dovrebbero essere soggetti a obblighi di trasparenza, che si applicano in aggiunta agli obblighi di trasparenza applicabili a tutti i fornitori di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento. Al fine di determinare se le piattaforme online e i motori di ricerca online possano essere rispettivamente piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, soggetti a determinati obblighi aggiuntivi ai sensi del presente regolamento, gli obblighi di trasparenza per le piattaforme online e i motori di ricerca online dovrebbero includere determinati obblighi relativi alla pubblicazione e alla comunicazione di informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione.

(66) Al fine di garantire la trasparenza e consentire il controllo delle decisioni di moderazione dei contenuti prese dai fornitori di piattaforme online e il monitoraggio della diffusione di contenuti illegali online, la Commissione dovrebbe mantenere e pubblicare una banca dati contenente le decisioni e le motivazioni dei fornitori di piattaforme online quando rimuovono o limitano in altro modo la disponibilità e l'accesso alle informazioni.

Al fine di mantenere il database costantemente aggiornato, i fornitori di piattaforme online dovrebbero trasmettere, in un formato standard, le decisioni e le motivazioni senza indebito ritardo dopo aver preso una decisione, per consentire aggiornamenti in tempo reale ove tecnicamente possibile e proporzionato ai mezzi della piattaforma online in questione. Il database strutturato dovrebbe consentire l'accesso e la ricerca delle informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda il tipo di contenuto illegale presunto in questione.

(67) I modelli oscuri sulle interfacce online delle piattaforme online sono pratiche che distorcono o compromettono in modo sostanziale, intenzionalmente o di fatto, la capacità dei destinatari del servizio di compiere scelte o prendere decisioni autonome e informate. Tali pratiche possono essere utilizzate per persuadere i destinatari del servizio ad assumere comportamenti indesiderati o a prendere decisioni indesiderate che hanno conseguenze negative per loro. Ai fornitori di piattaforme online dovrebbe pertanto essere vietato ingannare o influenzare i destinatari del servizio e distorcere o compromettere l'autonomia, il processo decisionale o la scelta dei destinatari del servizio attraverso la struttura, la progettazione o le funzionalità di un'interfaccia online o di una sua parte.

Ciò dovrebbe includere, ma non limitarsi a, scelte di progettazione strumentali volte a indirizzare il destinatario verso azioni che avvantaggiano il fornitore di piattaforme online, ma che potrebbero non essere nell'interesse dei destinatari, presentando le scelte in modo non neutrale, ad esempio dando maggiore risalto a determinate scelte attraverso

componenti visive, uditive o di altro tipo, quando si chiede al destinatario del servizio di prendere una decisione.

Dovrebbe inoltre includere il fatto di chiedere ripetutamente al destinatario del servizio di effettuare una scelta che è già stata effettuata, rendendo la procedura di cancellazione di un servizio significativamente più complessa rispetto alla procedura di iscrizione, o rendendo alcune scelte più difficili o dispendiose in termini di tempo rispetto ad altre, rendendo irragionevolmente difficile interrompere gli acquisti o disconnettersi da una determinata piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con i commercianti, e ingannare i destinatari del servizio spingendoli a prendere decisioni sulle transazioni o utilizzando impostazioni predefinite molto difficili da modificare, influenzando così in modo irragionevole il processo decisionale del destinatario del servizio, in modo tale da distorcere e compromettere la sua autonomia, il suo processo decisionale e la sua scelta.

Tuttavia, le norme volte a prevenire i modelli oscuri non devono essere interpretate come un impedimento per i fornitori di interagire direttamente con i destinatari del servizio e di offrire loro servizi nuovi o aggiuntivi. Le pratiche legittime, ad esempio nella pubblicità, che sono conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero essere considerate di per sé come modelli oscuri. Tali norme sui modelli oscuri dovrebbero essere interpretate come comprendenti le pratiche vietate che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento nella misura in cui tali pratiche non siano già contemplate dalla direttiva 2005/29/CE o dal regolamento (UE) 2016/679.

(68) La pubblicità online svolge un ruolo importante nell'ambiente online, anche in relazione alla fornitura di piattaforme online, dove la fornitura del servizio è talvolta remunerata, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, attraverso i ricavi pubblicitari. La pubblicità online può comportare rischi significativi, che vanno dagli annunci pubblicitari che sono essi stessi contenuti illegali, al contributo agli incentivi finanziari per la pubblicazione o l'amplificazione di contenuti e attività illegali o comunque dannosi online, o alla presentazione discriminatoria di annunci pubblicitari con un impatto sulla parità di trattamento e sulle opportunità dei cittadini.

Oltre ai requisiti derivanti dall'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, i fornitori di piattaforme online dovrebbero quindi essere tenuti a garantire che i destinatari del servizio dispongano di determinate informazioni personalizzate necessarie per comprendere quando e per conto di chi viene presentato il messaggio pubblicitario.

Essi dovrebbero garantire che le informazioni siano salienti, anche attraverso segni visivi o sonori standardizzati, chiaramente identificabili e inequivocabili per il destinatario medio del servizio, e dovrebbero essere adattate alla natura dell'interfaccia online del singolo servizio. Inoltre, i destinatari del servizio dovrebbero avere accesso diretto alle informazioni dall'interfaccia online in cui è presentato l'annuncio pubblicitario, sui principali parametri utilizzati per determinare la presentazione di un annuncio pubblicitario specifico, fornendo spiegazioni significative della logica utilizzata a tal fine, anche quando questa si basa sulla profilazione.

Tali spiegazioni dovrebbero includere informazioni sul metodo utilizzato per presentare la pubblicità, ad esempio se si tratta di pubblicità contestuale o di altro tipo, e, se del caso, i principali criteri di profilazione utilizzati; dovrebbero inoltre informare il destinatario in merito a qualsiasi mezzo a sua disposizione per modificare tali criteri. I requisiti del presente regolamento in materia di informazione relativa alla pubblicità lasciano



impregiudicata l'applicazione delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelle relative al diritto di opposizione, al processo decisionale individuale automatizzato, compresa la profilazione, e in particolare alla necessità di ottenere il consenso dell'interessato prima del trattamento dei dati personali per la pubblicità mirata.

Analogamente, il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle relative alla memorizzazione di informazioni nelle apparecchiature terminali e all'accesso alle informazioni ivi memorizzate. Infine, il presente regolamento integra l'applicazione della direttiva 2010/13/UE che impone misure volte a consentire agli utenti di segnalare le comunicazioni commerciali audiovisive nei video generati dagli utenti. Esso integra inoltre gli obblighi a carico dei professionisti in materia di divulgazione delle comunicazioni commerciali derivanti dalla direttiva 2005/29/CE.

(69) Quando ai destinatari del servizio vengono presentati annunci pubblicitari basati su tecniche di targeting ottimizzate per soddisfare i loro interessi e potenzialmente fare leva sulle loro vulnerabilità, ciò può avere effetti negativi particolarmente gravi. In alcuni casi, le tecniche manipolative possono avere un impatto negativo su interi gruppi e amplificare i danni sociali, ad esempio contribuendo a campagne di disinformazione o discriminando determinati gruppi.

Le piattaforme online sono ambienti particolarmente sensibili a tali pratiche e presentano un rischio sociale più elevato. Di conseguenza, i fornitori di piattaforme online non dovrebbero presentare annunci pubblicitari basati sulla profilazione di cui all'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679, utilizzando categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento, anche ricorrendo a categorie di profilazione basate su tali categorie particolari. Tale divieto non pregiudica gli obblighi applicabili ai fornitori di piattaforme online o a qualsiasi altro fornitore di servizi o inserzionista coinvolto nella diffusione degli annunci pubblicitari ai sensi della normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

(70) Una parte fondamentale dell'attività della piattaforma online è il modo in cui le informazioni vengono classificate in ordine di priorità e presentate sulla sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle informazioni per i destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e dando priorità alle informazioni in modo algoritmico, distinguendole tramite testo o altre rappresentazioni visive, oppure curando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari.

Tali sistemi di raccomandazione possono avere un impatto significativo sulla capacità dei destinatari di recuperare e interagire con le informazioni online, anche facilitando la ricerca di informazioni pertinenti per i destinatari del servizio e contribuendo a migliorare l'esperienza degli utenti. Essi svolgono inoltre un ruolo importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella stimolazione dei comportamenti online.

Di conseguenza, le piattaforme online dovrebbero garantire costantemente che i destinatari dei loro servizi siano adeguatamente informati su come i sistemi di raccomandazione influenzano il modo in cui le informazioni vengono visualizzate e possono influenzare il modo in cui le informazioni vengono presentate loro. Dovrebbero presentare chiaramente i parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile per garantire che i destinatari del servizio comprendano come vengono

classificate le informazioni per loro. Tali parametri dovrebbero includere almeno i criteri più importanti nella determinazione delle informazioni suggerite al destinatario del servizio e le ragioni della loro rispettiva importanza, compresi i casi in cui le informazioni sono classificate in ordine di priorità sulla base della profilazione e del comportamento online.

(71) La protezione dei minori è un importante obiettivo politico dell'Unione. Una piattaforma online può essere considerata accessibile ai minori quando i suoi termini e condizioni consentono ai minori di utilizzare il servizio, quando il servizio è rivolto ai minori o è prevalentemente utilizzato da essi, o quando il fornitore è altrimenti consapevole che alcuni dei destinatari del suo servizio sono minori, ad esempio perché già tratta i dati personali dei destinatari del suo servizio che rivelano la loro età per altri scopi. I fornitori di piattaforme online utilizzate da minori dovrebbero adottare misure adeguate e proporzionate per proteggere i minori, ad esempio progettando le loro interfacce online o parti di esse con il massimo livello di privacy, sicurezza e protezione per i minori per impostazione predefinita, se del caso, o adottando norme per la protezione dei minori, o partecipando a codici di condotta per la protezione dei minori.

Essi dovrebbero tenere conto delle migliori pratiche e delle linee guida disponibili, quali quelle fornite dalla comunicazione della Commissione intitolata «Un decennio digitale per i bambini e i giovani: la nuova strategia europea per un Internet migliore per i bambini (BIK+)». I fornitori di piattaforme online non dovrebbero presentare pubblicità basate sulla profilazione utilizzando i dati personali del destinatario del servizio quando sono ragionevolmente certi che il destinatario del servizio sia un minore.

In conformità al regolamento (UE) 2016/679, in particolare al principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), tale divieto non dovrebbe indurre il fornitore della piattaforma online a conservare, acquisire o trattare più dati personali di quelli già in suo possesso al fine di valutare se il destinatario del servizio sia un minore. Pertanto, tale obbligo non dovrebbe incentivare i fornitori di piattaforme online a raccogliere l'età del destinatario del servizio prima del suo utilizzo. Esso dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

(72) Al fine di contribuire alla creazione di un ambiente online sicuro, affidabile e trasparente per i consumatori, nonché per altre parti interessate quali gli operatori concorrenti e i titolari di diritti di proprietà intellettuale, e di dissuadere gli operatori dal vendere prodotti o servizi in violazione delle norme applicabili, le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori dovrebbero garantire la tracciabilità di tali operatori.

Il commerciante dovrebbe pertanto essere tenuto a fornire determinate informazioni essenziali ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i commercianti, anche ai fini della promozione di messaggi o dell'offerta di prodotti. Tale obbligo dovrebbe applicarsi anche ai commercianti che promuovono messaggi su prodotti o servizi per conto di marchi, sulla base di accordi sottostanti. Tali fornitori di piattaforme online dovrebbero conservare tutte le informazioni in modo sicuro per tutta la durata del loro rapporto contrattuale con il commerciante e per i sei mesi successivi, al fine di consentire la presentazione di eventuali reclami nei confronti del commerciante o l'esecuzione di ordini relativi al commerciante.

Tale obbligo è necessario e proporzionato affinché le informazioni possano essere consultate, in conformità con la legislazione applicabile, compresa quella relativa alla protezione dei dati personali, dalle autorità pubbliche e dai soggetti privati che hanno un

interesse legittimo, anche mediante gli ordini di fornire informazioni di cui al presente regolamento. Tale obbligo non pregiudica i potenziali obblighi di conservare determinati contenuti per periodi di tempo più lunghi, sulla base di altre norme dell'Unione o nazionali, in conformità con il diritto dell'Unione.

Fatta salva la definizione di cui al presente regolamento, qualsiasi operatore commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica, identificato sulla base dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/83/UE e dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f), della direttiva 2005/29/CE, dovrebbe essere rintracciabile quando offre un prodotto o un servizio attraverso una piattaforma online. La direttiva 2000/31/CE obbliga tutti i fornitori di servizi della società dell'informazione a rendere facilmente, direttamente e permanentemente accessibili ai destinatari del servizio e alle autorità competenti determinate informazioni che consentano l'identificazione di tutti i fornitori.

I requisiti di tracciabilità per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i commercianti, stabiliti nel presente regolamento, non pregiudicano l'applicazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio (30), che persegue altri obiettivi legittimi di interesse pubblico.

(73) Per garantire un'applicazione efficiente e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i commercianti dovrebbero compiere ogni sforzo per valutare l'affidabilità delle informazioni fornite dai commercianti interessati, in particolare utilizzando banche dati ufficiali online e interfacce online liberamente accessibili, quali i registri nazionali delle imprese e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA, oppure richiedere ai commercianti interessati di fornire documenti giustificativi attendibili, quali copie di documenti di identità, estratti conto certificati, certificati societari e certificati del registro delle imprese.

Essi possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili a distanza, che offrono un grado di affidabilità simile ai fini dell'adempimento di tale obbligo. Tuttavia, i fornitori delle piattaforme online interessate non dovrebbero essere tenuti a intraprendere attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose né a effettuare verifiche in loco sproporzionate. Né tali fornitori, che hanno compiuto gli sforzi richiesti dal presente regolamento, dovrebbero essere considerati garanti dell'affidabilità delle informazioni nei confronti dei consumatori o di altre parti interessate.

(74) I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i professionisti dovrebbero progettare e organizzare la loro interfaccia online in modo tale da consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto dell'Unione pertinente, in particolare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE, all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE, agli articoli 5 e 6 della direttiva 2000/31/CE e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31). A tal fine, i fornitori delle piattaforme online interessate dovrebbero compiere ogni sforzo per valutare se i commercianti che utilizzano i loro servizi abbiano caricato informazioni complete sulle loro interfacce online, in linea con il diritto dell'Unione applicabile in materia.

I fornitori di piattaforme online dovrebbero garantire che i prodotti o i servizi non siano offerti fintantoché tali informazioni non siano complete. Ciò non dovrebbe comportare per i

fornitori di piattaforme online interessati l'obbligo di monitorare in generale i prodotti o i servizi offerti dai commercianti attraverso i loro servizi, né un obbligo generale di accertamento dei fatti, in particolare per valutare l'accuratezza delle informazioni fornite dai commercianti. Le interfacce online dovrebbero essere di facile utilizzo e facilmente accessibili per i commercianti e i consumatori.

Inoltre, dopo aver consentito l'offerta del prodotto o del servizio da parte del commerciante, i fornitori delle piattaforme online interessate dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare in modo casuale se i prodotti o i servizi offerti siano stati identificati come illegali in banche dati online ufficiali, liberamente accessibili e leggibili da dispositivi elettronici o in interfacce online disponibili in uno Stato membro o nell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre incoraggiare la tracciabilità dei prodotti attraverso soluzioni tecnologiche quali codici QR (Quick Response) firmati digitalmente o token non fungibili. La Commissione dovrebbe promuovere lo sviluppo di norme e, in loro assenza, di soluzioni orientate al mercato che possano essere accettabili per le parti interessate.

(75) Data l'importanza delle piattaforme online di grandi dimensioni, in ragione della loro portata, in particolare in termini di numero di destinatari del servizio, nel facilitare il dibattito pubblico, le transazioni economiche e la diffusione al pubblico di informazioni, opinioni e idee, nonché nell'influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre obblighi specifici ai fornitori di tali piattaforme, oltre agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online.

A causa del loro ruolo fondamentale nell'individuazione e nella reperibilità delle informazioni online, è inoltre necessario imporre tali obblighi, nella misura in cui sono applicabili, ai fornitori di motori di ricerca online di grandi dimensioni. Tali obblighi aggiuntivi a carico dei fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni sono necessari per rispondere a tali preoccupazioni di ordine pubblico, non esistendo misure alternative e meno restrittive che consentano di ottenere efficacemente lo stesso risultato.

(76) Le piattaforme online di grandi dimensioni e i motori di ricerca online di grandi dimensioni possono comportare rischi sociali, diversi per portata e impatto da quelli causati dalle piattaforme più piccole. I fornitori di tali piattaforme online di grandi dimensioni e dei motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero pertanto essere soggetti agli obblighi di diligenza più elevati, proporzionati al loro impatto sociale.

Una volta che il numero di destinatari attivi di una piattaforma online o di destinatari attivi di un motore di ricerca online, calcolato come media su un periodo di sei mesi, raggiunge una quota significativa della popolazione dell'Unione, i rischi sistemici che la piattaforma online o il motore di ricerca online comportano possono avere un impatto sproporzionato nell'Unione. Si dovrebbe ritenere che tale portata significativa sussista quando tale numero supera una soglia operativa fissata a 45 milioni, ossia un numero equivalente al 10 % della popolazione dell'Unione. Tale soglia operativa dovrebbe essere aggiornata e pertanto la Commissione dovrebbe avere il potere di integrare le disposizioni del presente regolamento adottando atti delegati, se necessario.

(77) Per determinare la portata di una determinata piattaforma online o di un motore di ricerca online, è necessario stabilire il numero medio di destinatari attivi di ciascun servizio individualmente. Di conseguenza, il numero medio mensile di destinatari attivi di una piattaforma online dovrebbe riflettere tutti i destinatari che hanno effettivamente interagito con il servizio almeno una volta in un determinato periodo di tempo, essendo stati esposti alle informazioni diffuse sull'interfaccia online della piattaforma online, ad esempio visualizzandole o ascoltandole, oppure fornendo informazioni, come nel caso dei commercianti su piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i commercianti.

Ai fini del presente regolamento, l'impegno non si limita all'interazione con le informazioni tramite clic, commenti, collegamenti, condivisioni, acquisti o transazioni su una piattaforma online. Di conseguenza, il concetto di destinatario attivo del servizio non coincide necessariamente con quello di utente registrato di un servizio.

Per quanto riguarda i motori di ricerca online, il concetto di destinatari attivi del servizio dovrebbe comprendere coloro che visualizzano le informazioni sulla loro interfaccia online, ma non, ad esempio, i proprietari dei siti web indicizzati da un motore di ricerca online, poiché questi ultimi non interagiscono attivamente con il servizio. Il numero di destinatari attivi di un servizio dovrebbe includere tutti i destinatari unici del servizio che interagiscono con il servizio specifico.

A tal fine, un destinatario del servizio che utilizza diverse interfacce online, quali siti web o applicazioni, anche quando si accede ai servizi tramite diversi indirizzi URL (Uniform Resource Locator) o nomi di dominio, dovrebbe, ove possibile, essere conteggiato una sola volta. Tuttavia, il concetto di destinatario attivo del servizio non dovrebbe includere l'uso occasionale del servizio da parte dei destinatari di altri fornitori di servizi di intermediazione che rendono indirettamente disponibili le informazioni ospitate dal fornitore di piattaforme online attraverso il collegamento o l'indicizzazione da parte di un fornitore di motori di ricerca online.

Inoltre, il presente regolamento non impone ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online di effettuare un tracciamento specifico delle persone online. Qualora tali fornitori siano in grado di escludere gli utenti automatizzati, quali bot o scraper, senza un ulteriore trattamento dei dati personali e senza tracciamento, essi possono farlo.

La determinazione del numero di destinatari attivi del servizio può essere influenzata dagli sviluppi tecnici e di mercato e pertanto alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di integrare le disposizioni del presente regolamento adottando atti delegati che stabiliscano la metodologia per determinare i destinatari attivi di una piattaforma online o di un motore di ricerca online, se necessario, tenendo conto della natura del servizio e del modo in cui i destinatari del servizio interagiscono con esso.

(78) In considerazione degli effetti di rete che caratterizzano l'economia delle piattaforme, la base di utenti di una piattaforma online o di un motore di ricerca online può espandersi rapidamente e raggiungere le dimensioni di una piattaforma online o di un motore di ricerca online di grandi dimensioni, con il relativo impatto sul mercato interno. Ciò può verificarsi in caso di crescita esponenziale in brevi periodi di tempo o di una forte presenza globale e di un fatturato che consentono alla piattaforma online o al motore di ricerca online di sfruttare appieno gli effetti di rete e le economie di scala e di scopo.

Un fatturato annuo elevato o una capitalizzazione di mercato elevata possono in particolare essere indicativi di una rapida scalabilità in termini di portata degli utenti. In tali

casi, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento o la Commissione dovrebbero poter richiedere al fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online di presentare relazioni più frequenti sul numero di destinatari attivi del servizio, al fine di poter individuare tempestivamente il momento in cui tale piattaforma o tale motore di ricerca dovrebbero essere designati rispettivamente come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento.

(79) Le piattaforme online di grandi dimensioni e i motori di ricerca online di grandi dimensioni possono essere utilizzati in modo tale da influenzare fortemente la sicurezza online, la formazione dell'opinione pubblica e il dibattito pubblico, nonché il commercio online. Il modo in cui progettano i loro servizi è generalmente ottimizzato a vantaggio dei loro modelli di business, spesso basati sulla pubblicità, e può causare preoccupazioni a livello sociale.

È necessario un quadro normativo e di applicazione efficace per identificare e mitigare efficacemente i rischi e i danni sociali ed economici che potrebbero insorgere. Ai sensi del presente regolamento, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto valutare i rischi sistemici derivanti dalla progettazione, dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, nonché dai potenziali abusi da parte dei destinatari del servizio, e dovrebbero adottare misure di mitigazione adeguate nel rispetto dei diritti fondamentali.

Nel determinare l'importanza dei potenziali effetti e impatti negativi, i fornitori dovrebbero considerare la gravità del potenziale impatto e la probabilità di tutti questi rischi sistemici. Ad esempio, potrebbero valutare se il potenziale impatto negativo può interessare un gran numero di persone, la sua potenziale irreversibilità o quanto sia difficile porvi rimedio e ripristinare la situazione prevalente prima del potenziale impatto.

(80) I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero valutare in modo approfondito quattro categorie di rischi sistemici. Una prima categoria riguarda i rischi associati alla diffusione di contenuti illegali, quali la diffusione di materiale pedopornografico o di incitamento all'odio illegale o altri tipi di uso improprio dei loro servizi per reati penali, e lo svolgimento di attività illegali, quali la vendita di prodotti o servizi vietati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, compresi prodotti pericolosi o contraffatti o animali commercializzati illegalmente.

Ad esempio, tale diffusione o tali attività possono costituire un rischio sistemico significativo qualora l'accesso a contenuti illegali possa diffondersi rapidamente e ampiamente attraverso account con una portata particolarmente ampia o altri mezzi di amplificazione. I fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero valutare il rischio di diffusione di contenuti illegali indipendentemente dal fatto che le informazioni siano o meno incompatibili con i loro termini e condizioni. Tale valutazione non pregiudica la responsabilità personale del destinatario del servizio di piattaforme online di grandi dimensioni o dei proprietari di siti web indicizzati da motori di ricerca online di grandi dimensioni per l'eventuale illegalità della loro attività ai sensi della legge applicabile.

**Preambolo 81-90, Legge sui servizi digitali (DSA)**

(81) Una seconda categoria riguarda l'impatto effettivo o prevedibile del servizio sull'esercizio dei diritti fondamentali, quali tutelati dalla Carta, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dignità umana, la libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà e il pluralismo dei media, il diritto alla vita privata, la protezione dei dati, il diritto alla non discriminazione, i diritti del minore e la tutela dei consumatori. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione dei sistemi algoritmici utilizzati dalla piattaforma online di dimensioni molto grandi o dal motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o all'uso improprio del loro servizio attraverso la presentazione di segnalazioni abusive o altri metodi per mettere a tacere la libertà di espressione o ostacolare la concorrenza.

Nel valutare i rischi per i diritti dei minori, i fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero considerare, ad esempio, quanto sia facile per i minori comprendere la struttura e il funzionamento del servizio, nonché in che modo i minori possano essere esposti, attraverso il loro servizio, a contenuti che potrebbero nuocere alla loro salute e al loro sviluppo fisico, mentale e morale. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione di interfacce online che sfruttano intenzionalmente o involontariamente le debolezze e l'inesperienza dei minori o che possono causare comportamenti di dipendenza.

(82) Una terza categoria di rischi riguarda gli effetti negativi effettivi o prevedibili sui processi democratici, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica.

(83) Una quarta categoria di rischi deriva da preoccupazioni analoghe relative alla progettazione, al funzionamento o all'uso, anche attraverso la manipolazione, di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni con un effetto negativo effettivo o prevedibile sulla protezione della salute pubblica, sui minori e con gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale di una persona, o sulla violenza di genere. Tali rischi possono anche derivare da campagne coordinate di disinformazione relative alla salute pubblica o dalla progettazione di interfacce online che possono stimolare dipendenze comportamentali nei destinatari del servizio.

(84) Nel valutare tali rischi sistemici, i fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero concentrarsi sui sistemi o altri elementi che possono contribuire ai rischi, compresi tutti i sistemi algoritmici che possono essere rilevanti, in particolare i loro sistemi di raccomandazione e i sistemi pubblicitari, prestando attenzione alle relative pratiche di raccolta e utilizzo dei dati.

Essi dovrebbero inoltre valutare l'adeguatezza dei propri termini e condizioni e della loro applicazione, nonché dei propri processi di moderazione dei contenuti, strumenti tecnici e risorse assegnate. Nel valutare i rischi sistemici individuati nel presente regolamento, tali fornitori dovrebbero concentrarsi anche sulle informazioni che non sono illegali, ma che contribuiscono ai rischi sistemici individuati nel presente regolamento. Tali fornitori dovrebbero pertanto prestare particolare attenzione al modo in cui i loro servizi sono utilizzati per diffondere o amplificare contenuti fuorvianti o ingannevoli, compresa la

disinformazione. Laddove l'amplificazione algoritmica delle informazioni contribuisca ai rischi sistemici, tali fornitori dovrebbero tenerne debitamente conto nelle loro valutazioni dei rischi. Laddove i rischi siano localizzati o sussistano differenze linguistiche, tali fornitori dovrebbero tenerne conto nelle loro valutazioni dei rischi.

I fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero, in particolare, valutare in che modo la progettazione e il funzionamento dei loro servizi, nonché la manipolazione e l'uso intenzionale e, spesso, coordinato dei loro servizi, o la violazione sistematica dei loro termini di servizio, contribuiscano a tali rischi. Tali rischi possono insorgere, ad esempio, attraverso l'uso non autentico del servizio, come la creazione di account falsi, l'uso di bot o l'uso ingannevole di un servizio, e altri comportamenti automatizzati o parzialmente automatizzati, che possono portare alla diffusione rapida e capillare al pubblico di informazioni che costituiscono contenuti illegali o incompatibili con i termini e le condizioni di una piattaforma online o di un motore di ricerca online e che contribuiscono a campagne di disinformazione.

(85) Al fine di consentire che le successive valutazioni dei rischi si basino l'una sull'altra e mostrino l'evoluzione dei rischi individuati, nonché di facilitare le indagini e le azioni di contrasto, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero conservare tutti i documenti giustificativi relativi alle valutazioni dei rischi da essi effettuate, quali le informazioni relative alla loro preparazione, i dati sottostanti e i dati relativi alla verifica dei loro sistemi algoritmici.

(86) I fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero mettere in atto i mezzi necessari per mitigare con diligenza i rischi sistemici individuati nelle valutazioni dei rischi, nel rispetto dei diritti fondamentali. Le misure adottate dovrebbero rispettare i requisiti di diligenza previsti dal presente regolamento ed essere ragionevoli ed efficaci nell'attenuare i rischi sistemici specifici individuati. Esse dovrebbero essere proporzionate alla capacità economica del fornitore della piattaforma online di grandi dimensioni o del motore di ricerca online di grandi dimensioni e alla necessità di evitare restrizioni inutili all'uso del loro servizio, tenendo debitamente conto dei potenziali effetti negativi sui diritti fondamentali. Tali fornitori dovrebbero prestare particolare attenzione all'impatto sulla libertà di espressione.

(87) I fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero prendere in considerazione, nell'ambito di tali misure di mitigazione, ad esempio l'adeguamento di qualsiasi aspetto necessario della progettazione, delle caratteristiche o del funzionamento del loro servizio, come la progettazione dell'interfaccia online. Essi dovrebbero adeguare e applicare i loro termini e condizioni, se necessario, e in conformità con le norme del presente regolamento in materia di termini e condizioni. Altre misure appropriate potrebbero includere l'adeguamento dei loro sistemi di moderazione dei contenuti e dei processi interni o l'adeguamento dei loro processi decisionali e delle loro risorse, compreso il personale addetto alla moderazione dei contenuti, la loro formazione e le competenze locali.

Ciò riguarda in particolare la rapidità e la qualità del trattamento delle segnalazioni. A questo proposito, ad esempio, il codice di condotta sulla lotta contro l'incitamento all'odio illegale online del 2016 stabilisce un parametro di riferimento per trattare le segnalazioni



valide di rimozione di incitamento all'odio illegale in meno di 24 ore. I fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni, in particolare quelli utilizzati principalmente per la diffusione al pubblico di contenuti pornografici, dovrebbero adempiere diligentemente a tutti i loro obblighi ai sensi del presente regolamento per quanto riguarda i contenuti illegali che costituiscono violenza informatica, compresi i contenuti pornografici illegali, in particolare per garantire che le vittime possano esercitare efficacemente i loro diritti in relazione ai contenuti che rappresentano la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato attraverso il trattamento rapido delle segnalazioni e la rimozione di tali contenuti senza indebiti ritardi.

Altri tipi di contenuti illegali possono richiedere tempi più lunghi o più brevi per l'elaborazione delle segnalazioni, a seconda dei fatti, delle circostanze e dei tipi di contenuti illegali in questione. Tali fornitori possono anche avviare o intensificare la cooperazione con segnalatori affidabili e organizzare sessioni di formazione e scambi con organizzazioni di segnalatori affidabili.

(88) Anche i fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero adottare misure diligenti per testare e, se necessario, adeguare i propri sistemi algoritmici, in particolare i sistemi di raccomandazione. Potrebbe essere necessario mitigare gli effetti negativi delle raccomandazioni personalizzate e correggere i criteri utilizzati nelle raccomandazioni. Anche i sistemi pubblicitari utilizzati dai fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni possono fungere da catalizzatori dei rischi sistemici.

Tali fornitori dovrebbero prendere in considerazione misure correttive, quali l'interruzione dei ricavi pubblicitari per informazioni specifiche, o altre azioni, quali il miglioramento della visibilità delle fonti di informazione autorevoli o un adeguamento più strutturale dei loro sistemi pubblicitari. I fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni potrebbero dover rafforzare i loro processi interni o la supervisione di qualsiasi loro attività, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei rischi sistemici, e condurre valutazioni dei rischi più frequenti o mirate in relazione alle nuove funzionalità.

In particolare, qualora i rischi siano condivisi tra diverse piattaforme online o motori di ricerca online, questi dovrebbero cooperare con altri fornitori di servizi, anche avviando o aderendo a codici di condotta esistenti o altre misure di autoregolamentazione. Dovrebbero inoltre prendere in considerazione azioni di sensibilizzazione, in particolare qualora i rischi siano legati a campagne di disinformazione.

(89) I fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero tenere conto dell'interesse superiore dei minori nell'adottare misure quali l'adeguamento della progettazione dei loro servizi e della loro interfaccia online, in particolare quando i loro servizi sono destinati ai minori o sono utilizzati prevalentemente da essi. Essi dovrebbero garantire che i loro servizi siano organizzati in modo tale da consentire ai minori di accedere facilmente ai meccanismi previsti dal presente regolamento, ove applicabile, compresi i meccanismi di notifica e di azione e di reclamo.

Essi dovrebbero inoltre adottare misure volte a proteggere i minori da contenuti che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale e fornire strumenti che

consentano l'accesso condizionato a tali informazioni. Nella scelta delle misure di mitigazione appropriate, i fornitori possono prendere in considerazione, se del caso, le migliori pratiche del settore, comprese quelle stabilite attraverso la cooperazione in materia di autoregolamentazione, quali i codici di condotta, e dovrebbero tenere conto delle linee guida della Commissione.

(90) I fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero garantire che il loro approccio alla valutazione e alla mitigazione dei rischi si basi sulle migliori informazioni e conoscenze scientifiche disponibili e che verifichino le loro ipotesi con i gruppi più colpiti dai rischi e dalle misure che adottano.

A tal fine, essi dovrebbero, se del caso, condurre le loro valutazioni dei rischi e definire le loro misure di attenuazione dei rischi con la partecipazione di rappresentanti dei destinatari del servizio, rappresentanti dei gruppi potenzialmente interessati dai loro servizi, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile.

Essi dovrebbero cercare di integrare tali consultazioni nelle loro metodologie di valutazione dei rischi e di elaborazione delle misure di mitigazione, ricorrendo, se del caso, a sondaggi, focus group, tavole rotonde e altri metodi di consultazione e progettazione. Nel valutare se una misura sia ragionevole, proporzionata ed efficace, occorre prestare particolare attenzione al diritto alla libertà di espressione.

(91) In tempi di crisi, potrebbe essere necessario che i fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni adottino con urgenza determinate misure specifiche, oltre alle misure che adotterebbero in considerazione degli altri obblighi loro incombenti ai sensi del presente regolamento. A tale riguardo, si dovrebbe considerare che si verifica una crisi quando si presentano circostanze straordinarie che possono comportare una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'Unione o in parti significative di essa.

Tali crisi potrebbero derivare da conflitti armati o atti di terrorismo, compresi conflitti o atti di terrorismo emergenti, catastrofi naturali quali terremoti e uragani, nonché da pandemie e altre gravi minacce transfrontaliere alla salute pubblica. La Commissione dovrebbe poter richiedere, su raccomandazione del Comitato europeo per i servizi digitali («il Comitato»), ai fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e ai fornitori di motori di ricerca di grandi dimensioni di avviare con urgenza una risposta alla crisi.

Le misure che tali fornitori possono individuare e prendere in considerazione possono includere, ad esempio, l'adeguamento dei processi di moderazione dei contenuti e l'aumento delle risorse dedicate alla moderazione dei contenuti, l'adeguamento dei termini e delle condizioni, dei sistemi algoritmici e dei sistemi pubblicitari pertinenti, l'ulteriore intensificazione della cooperazione con segnalatori affidabili, l'adozione di misure di sensibilizzazione e la promozione di informazioni affidabili, nonché l'adeguamento della progettazione delle loro interfacce online.

È opportuno prevedere i requisiti necessari per garantire che tali misure siano adottate in tempi molto brevi e che il meccanismo di risposta alle crisi sia utilizzato solo nei casi e nella misura in cui ciò sia strettamente necessario e che le misure adottate nell'ambito di tale meccanismo siano efficaci e proporzionate, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti interessate. Il ricorso al meccanismo dovrebbe lasciare impregiudicate le altre disposizioni del presente regolamento, quali quelle relative

alla valutazione dei rischi e alle misure di attenuazione dei rischi e alla loro applicazione, nonché quelle relative ai protocolli di crisi.

(92) Data la necessità di garantire la verifica da parte di esperti indipendenti, i fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero essere responsabili, attraverso audit indipendenti, del rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento e, se del caso, di eventuali impegni complementari assunti in conformità con codici di condotta e protocolli di crisi. Al fine di garantire che gli audit siano effettuati in modo efficace, efficiente e tempestivo, i fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero fornire la necessaria cooperazione e assistenza alle organizzazioni che effettuano gli audit, anche consentendo al revisore l'accesso a tutti i dati e ai locali necessari per svolgere correttamente l'audit, compresi, se del caso, i dati relativi ai sistemi algoritmici, e rispondendo alle domande orali o scritte.

I revisori dovrebbero inoltre poter avvalersi di altre fonti di informazioni oggettive, compresi studi condotti da ricercatori qualificati. I fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni non dovrebbero compromettere l'efficacia della revisione. Le revisioni dovrebbero essere effettuate secondo le migliori pratiche del settore e con elevata etica professionale e obiettività, tenendo debitamente conto, se del caso, dei principi di revisione e dei codici di condotta. I revisori dovrebbero garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità delle informazioni, quali i segreti commerciali, di cui entrano in possesso nell'esercizio delle loro funzioni.

Tale garanzia non dovrebbe costituire un mezzo per eludere l'applicabilità degli obblighi di revisione previsti dal presente regolamento. I revisori dovrebbero disporre delle competenze necessarie nel campo della gestione dei rischi e delle competenze tecniche per la revisione degli algoritmi. Essi dovrebbero essere indipendenti, al fine di poter svolgere i propri compiti in modo adeguato e affidabile. Essi dovrebbero rispettare i requisiti fondamentali di indipendenza per i servizi non di revisione vietati, la rotazione delle imprese e gli onorari non contingenti. Se la loro indipendenza e competenza tecnica non sono al di sopra di ogni dubbio, essi dovrebbero dimettersi o astenersi dall'incarico di revisione.

(93) La relazione di audit dovrebbe essere circostanziata, al fine di fornire un resoconto significativo delle attività svolte e delle conclusioni raggiunte. Dovrebbe contribuire a informare e, se del caso, suggerire miglioramenti alle misure adottate dai fornitori della piattaforma online di grandi dimensioni e del motore di ricerca online di grandi dimensioni per adempiere agli obblighi loro incombenti ai sensi del presente regolamento. La relazione di audit dovrebbe essere trasmessa al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento, alla Commissione e al comitato dopo il ricevimento della stessa.

I fornitori dovrebbero inoltre trasmettere senza indebito ritardo, una volta completate, tutte le relazioni sulla valutazione dei rischi e sulle misure di mitigazione, nonché la relazione di audit del fornitore della piattaforma online di grandi dimensioni o del motore di ricerca online di grandi dimensioni che illustri in che modo sono state recepite le raccomandazioni dell'audit. La relazione di audit dovrebbe includere un parere di audit basato sulle conclusioni tratte dalle prove di audit ottenute.

Un «parere positivo» dovrebbe essere espresso qualora tutte le prove dimostrino che il fornitore della piattaforma online di grandi dimensioni o del motore di ricerca online di grandi dimensioni rispetta gli obblighi previsti dal presente regolamento o, se del caso, gli impegni assunti in base a un codice di condotta o a un protocollo di crisi, in particolare individuando, valutando e attenuando i rischi sistemici posti dal suo sistema e dai suoi servizi. Un «parere positivo» dovrebbe essere accompagnato da osservazioni qualora il revisore desideri includere commenti che non hanno un effetto sostanziale sul risultato della revisione.

Un «parere negativo» dovrebbe essere espresso qualora il revisore ritenga che il fornitore della piattaforma online di grandi dimensioni o del motore di ricerca online di grandi dimensioni non rispetti il presente regolamento o gli impegni assunti. Qualora il parere di revisione non possa giungere a una conclusione su elementi specifici che rientrano nell'ambito della revisione, nel parere di revisione dovrebbe essere inclusa una spiegazione dei motivi per cui non è stato possibile giungere a tale conclusione. Se del caso, la relazione dovrebbe includere una descrizione degli elementi specifici che non è stato possibile sottoporre a audit e una spiegazione dei motivi per cui ciò non è stato possibile.

(94) Gli obblighi in materia di valutazione e mitigazione dei rischi dovrebbero comportare, caso per caso, la necessità per i fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni di valutare e, se necessario, adeguare la progettazione dei loro sistemi di raccomandazione, ad esempio adottando misure volte a prevenire o ridurre al minimo i pregiudizi che portano alla discriminazione delle persone in situazioni di vulnerabilità, in particolare quando tale adeguamento è conforme alla normativa in materia di protezione dei dati e quando le informazioni sono personalizzate sulla base delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.

Inoltre, a integrazione degli obblighi di trasparenza applicabili alle piattaforme online per quanto riguarda i loro sistemi di raccomandazione, i fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero garantire costantemente che i destinatari dei loro servizi dispongano di opzioni alternative che non si basino sulla profilazione, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, per i parametri principali dei loro sistemi di raccomandazione. Tali opzioni dovrebbero essere direttamente accessibili dall'interfaccia online in cui vengono presentate le raccomandazioni.

(95) I sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online di grandi dimensioni e dai motori di ricerca online di grandi dimensioni comportano rischi particolari e richiedono un'ulteriore supervisione pubblica e normativa, date le loro dimensioni e la loro capacità di individuare e raggiungere i destinatari del servizio in base al loro comportamento all'interno e all'esterno dell'interfaccia online di tale piattaforma o motore di ricerca.

Le piattaforme online di grandi dimensioni o i motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero garantire l'accesso pubblico agli archivi degli annunci pubblicitari presentati sulle loro interfacce online per facilitare la supervisione e la ricerca sui rischi emergenti causati dalla distribuzione di pubblicità online, ad esempio in relazione a pubblicità illegali o tecniche manipolative e disinformazione con un impatto negativo reale e prevedibile

sulla salute pubblica, la sicurezza pubblica, il dibattito civile, la partecipazione politica e l'uguaglianza.

Gli archivi dovrebbero includere il contenuto degli annunci pubblicitari, compreso il nome del prodotto, del servizio o del marchio e l'oggetto dell'annuncio, nonché i dati relativi all'inserzionista e, se diversa, alla persona fisica o giuridica che ha pagato per l'annuncio, e la diffusione dell'annuncio, in particolare quando si tratta di pubblicità mirata. Tali informazioni dovrebbero includere sia i criteri di targeting che i criteri di diffusione, in particolare quando gli annunci pubblicitari sono diffusi a persone in situazioni vulnerabili, come i minori.

(96) Al fine di monitorare e valutare adeguatamente il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento o la Commissione possono richiedere l'accesso a dati specifici, compresi quelli relativi agli algoritmi, o la comunicazione di tali dati.

Tale requisito può includere, ad esempio, i dati necessari per valutare i rischi e i possibili danni causati dai sistemi delle piattaforme online di grandi dimensioni o dei motori di ricerca online di grandi dimensioni, i dati sull'accuratezza, il funzionamento e il collaudo dei sistemi algoritmici per la moderazione dei contenuti, i sistemi di raccomandazione o i sistemi pubblicitari, compresi, se del caso, i dati e gli algoritmi di addestramento, o i dati sui processi e sui risultati della moderazione dei contenuti o dei sistemi interni di gestione dei reclami ai sensi del presente regolamento. Tali richieste di accesso ai dati non dovrebbero includere richieste di fornire informazioni specifiche sui singoli destinatari del servizio al fine di determinare la conformità di tali destinatari ad altre norme dell'Unione o nazionali applicabili.

Le ricerche condotte dagli studiosi sull'evoluzione e la gravità dei rischi sistemici online sono particolarmente importanti per colmare le asimmetrie informative e istituire un sistema resiliente di mitigazione dei rischi, fornendo informazioni ai fornitori di piattaforme online, ai fornitori di motori di ricerca online, ai coordinatori dei servizi digitali, alle altre autorità competenti, alla Commissione e al pubblico.

(97) Il presente regolamento fornisce pertanto un quadro per garantire l'accesso ai dati delle piattaforme online di grandi dimensioni e dei motori di ricerca online di grandi dimensioni a ricercatori qualificati affiliati a un'organizzazione di ricerca ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/790, che ai fini del presente regolamento possono includere organizzazioni della società civile che svolgono attività di ricerca scientifica con l'obiettivo primario di sostenere la loro missione di interesse pubblico.

Tutte le richieste di accesso ai dati nell'ambito di tale quadro dovrebbero essere proporzionate e tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi legittimi, compresa la protezione dei dati personali, dei segreti commerciali e di altre informazioni riservate, della piattaforma online di grandi dimensioni o del motore di ricerca online di grandi dimensioni e di qualsiasi altra parte interessata, compresi i destinatari del servizio. Tuttavia, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, la considerazione degli interessi commerciali dei fornitori non dovrebbe comportare il rifiuto di fornire l'accesso ai dati necessari per lo specifico obiettivo di ricerca in seguito a una richiesta ai sensi del presente regolamento.

A tale riguardo, fatta salva la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), i fornitori dovrebbero garantire un accesso adeguato ai ricercatori, anche, se necessario, adottando misure tecniche di protezione quali i data vault. Le richieste di accesso ai dati potrebbero riguardare, ad esempio, il numero di visualizzazioni o, se del caso, altri tipi di accesso ai contenuti da parte dei destinatari del servizio prima della loro rimozione da parte dei fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni o di motori di ricerca online di grandi dimensioni.

(98) Inoltre, qualora i dati siano accessibili al pubblico, tali fornitori non dovrebbero impedire ai ricercatori che soddisfano una serie di criteri adeguati di utilizzare tali dati a fini di ricerca che contribuiscono all'individuazione, all'identificazione e alla comprensione dei rischi sistemici. Essi dovrebbero fornire a tali ricercatori l'accesso, se tecnicamente possibile in tempo reale, ai dati accessibili al pubblico, ad esempio sulle interazioni aggregate con contenuti provenienti da pagine pubbliche, gruppi pubblici o personaggi pubblici, compresi i dati relativi alle impressioni e al coinvolgimento, quali il numero di reazioni, condivisioni e commenti da parte dei destinatari del servizio.

I fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni o di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero essere incoraggiati a cooperare con i ricercatori e a fornire un accesso più ampio ai dati per monitorare le preoccupazioni sociali attraverso iniziative volontarie, anche mediante impegni e procedure concordati nell'ambito di codici di condotta o protocolli di crisi. Tali fornitori e ricercatori dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione dei dati personali e garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali sia conforme al regolamento (UE) 2016/679. I fornitori dovrebbero rendere anonimi o pseudonimizzare i dati personali, tranne nei casi in cui ciò renderebbe impossibile il perseguimento dello scopo della ricerca.

(99) Data la complessità del funzionamento dei sistemi utilizzati e i rischi sistemici che essi comportano per la società, i fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero istituire una funzione di conformità, che dovrebbe essere indipendente dalle funzioni operative di tali fornitori.

Il responsabile della funzione di conformità dovrebbe riferire direttamente alla direzione di tali fornitori, anche per quanto riguarda le preoccupazioni relative alla non conformità al presente regolamento. I responsabili della conformità che fanno parte della funzione di conformità dovrebbero possedere le qualifiche, le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie per rendere operative le misure e monitorare la conformità al presente regolamento all'interno dell'organizzazione dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

I fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbero garantire che la funzione di conformità sia coinvolta, in modo adeguato e tempestivo, in tutte le questioni relative al presente regolamento, comprese la valutazione dei rischi e la strategia di mitigazione e le misure specifiche, nonché la valutazione della conformità, se del caso, agli impegni assunti da tali fornitori nell'ambito dei codici di condotta e dei protocolli di crisi che hanno sottoscritto.

(100) In considerazione dei rischi aggiuntivi connessi alle loro attività e dei loro obblighi supplementari ai sensi del presente regolamento, dovrebbero applicarsi requisiti di trasparenza supplementari specificamente alle piattaforme online di grandi dimensioni e ai motori di ricerca online di grandi dimensioni, in particolare per riferire in modo esaustivo sulle valutazioni dei rischi effettuate e sulle misure successivamente adottate, come previsto dal presente regolamento.

### **Preambolo 101-110, Legge sui servizi digitali (DSA)**

(101) La Commissione dovrebbe disporre di tutte le risorse necessarie, in termini di personale, competenze e mezzi finanziari, per l'esecuzione dei compiti che le incombono a norma del presente regolamento. Al fine di garantire la disponibilità delle risorse necessarie per un'adeguata vigilanza a livello dell'Unione ai sensi del presente regolamento, e considerando che gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di imporre ai fornitori stabiliti nel loro territorio una tassa di vigilanza in relazione ai compiti di vigilanza e di esecuzione esercitati dalle loro autorità, la Commissione dovrebbe imporre una tassa di vigilanza, il cui livello dovrebbe essere stabilito su base annuale, alle piattaforme online di grandi dimensioni e ai motori di ricerca online di grandi dimensioni.

L'importo complessivo della tassa annuale di vigilanza dovrebbe essere stabilito sulla base dell'importo complessivo dei costi sostenuti dalla Commissione per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento, stimati in modo ragionevole in anticipo. Tale importo dovrebbe includere i costi relativi all'esercizio dei poteri e dei compiti specifici di vigilanza, indagine, applicazione e monitoraggio nei confronti dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, compresi i costi relativi alla designazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o alla creazione, alla manutenzione e al funzionamento delle banche dati previste dal presente regolamento.

Dovrebbe inoltre includere i costi relativi alla creazione, alla manutenzione e al funzionamento delle infrastrutture informative e istituzionali di base per la cooperazione tra i coordinatori dei servizi digitali, il comitato e la Commissione, tenendo conto del fatto che, date le loro dimensioni e portata, le piattaforme online di grandi dimensioni e i motori di ricerca online di grandi dimensioni hanno un impatto significativo sulle risorse necessarie per sostenere tali infrastrutture.

La stima dei costi complessivi dovrebbe tenere conto dei costi di vigilanza sostenuti nell'anno precedente, compresi, se del caso, i costi che superano il contributo annuale individuale di vigilanza riscosso nell'anno precedente. Le entrate esterne assegnate derivanti dal contributo annuale di vigilanza potrebbero essere utilizzate per finanziare risorse umane supplementari, quali agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, e altre spese connesse all'adempimento dei compiti affidati alla Commissione dal presente regolamento.

Il contributo annuale di vigilanza da addebitare ai fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni dovrebbe essere proporzionato alle dimensioni del servizio, come indicato dal numero dei suoi destinatari attivi nell'Unione. Inoltre, il contributo annuale di vigilanza individuale non dovrebbe superare un massimale complessivo per ciascun fornitore di piattaforme online di grandi dimensioni o di motori di ricerca online di grandi dimensioni, tenendo conto della capacità economica del fornitore del servizio o dei servizi designati.

(102) Per facilitare l'applicazione efficace e coerente degli obblighi previsti dal presente regolamento che possono richiedere l'attuazione attraverso mezzi tecnologici, è importante promuovere norme volontarie che disciplinino determinate procedure tecniche, laddove il settore possa contribuire allo sviluppo di mezzi standardizzati per aiutare i fornitori di servizi di intermediazione a conformarsi al presente regolamento, ad esempio consentendo la presentazione di comunicazioni, anche attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni, o norme relative ai termini e alle condizioni o norme relative alle verifiche, o norme relative all'interoperabilità degli archivi pubblicitari.

Inoltre, tali norme potrebbero includere norme relative alla pubblicità online, ai sistemi di raccomandazione, all'accessibilità e alla protezione dei minori online. I fornitori di servizi di intermediazione sono liberi di adottare le norme, ma la loro adozione non presuppone la conformità al presente regolamento. Allo stesso tempo, fornendo le migliori pratiche, tali norme potrebbero essere particolarmente utili per i fornitori di servizi di intermediazione relativamente piccoli. Le norme potrebbero distinguere tra diversi tipi di contenuti illegali o diversi tipi di servizi di intermediazione, a seconda dei casi.

(103) La Commissione e il comitato dovrebbero incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta volontari, nonché l'attuazione delle disposizioni di tali codici, al fine di contribuire all'applicazione del presente regolamento. La Commissione e il comitato dovrebbero mirare a garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente la natura degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, che contengano meccanismi per la valutazione indipendente del raggiungimento di tali obiettivi e che il ruolo delle autorità competenti sia chiaramente definito.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'esclusione di effetti negativi sulla sicurezza, sulla protezione della vita privata e dei dati personali, nonché al divieto di imporre obblighi generali di sorveglianza. Sebbene l'attuazione dei codici di condotta dovrebbe essere misurabile e soggetta al controllo pubblico, ciò non dovrebbe pregiudicare la natura volontaria di tali codici e la libertà delle parti interessate di decidere se partecipare.

In determinate circostanze, è importante che le piattaforme online di grandi dimensioni collaborino alla redazione di codici di condotta specifici e si attengano ad essi. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ad altri fornitori di servizi di attenersi agli stessi standard di diligenza, adottare le migliori pratiche e beneficiare delle linee guida fornite dalla Commissione e dal comitato, partecipando agli stessi codici di condotta.

(104) È opportuno che il presente regolamento identifichi alcuni aspetti da prendere in considerazione per tali codici di condotta. In particolare, occorre esaminare misure di attenuazione dei rischi relative a tipi specifici di contenuti illeciti attraverso accordi di autoregolamentazione e coregolamentazione. Un altro aspetto da prendere in considerazione è il possibile impatto negativo dei rischi sistemici sulla società e sulla democrazia, quali la disinformazione o le attività manipolative e abusive o eventuali effetti negativi sui minori.

Ciò include operazioni coordinate volte ad amplificare le informazioni, comprese quelle disinformative, come l'uso di bot o account falsi per la creazione di informazioni



intenzionalmente inesatte o fuorvianti, talvolta con lo scopo di ottenere un guadagno economico, che sono particolarmente dannose per i destinatari vulnerabili del servizio, come i minori. In relazione a tali ambiti, l'adesione e il rispetto di un determinato codice di condotta da parte di una piattaforma online di grandi dimensioni o di un motore di ricerca online di grandi dimensioni possono essere considerati una misura adeguata di mitigazione del rischio.

Il rifiuto senza adeguate spiegazioni da parte di un fornitore di una piattaforma online o di un motore di ricerca online dell'invito della Commissione a partecipare all'applicazione di tale codice di condotta potrebbe essere preso in considerazione, se del caso, nel determinare se la piattaforma online o il motore di ricerca online abbia violato gli obblighi previsti dal presente regolamento. Il semplice fatto di partecipare e di attuare un determinato codice di condotta non dovrebbe di per sé prescindere dal rispetto del presente regolamento.

(105) I codici di condotta dovrebbero facilitare l'accessibilità delle piattaforme online di grandi dimensioni e dei motori di ricerca online di grandi dimensioni, in conformità con il diritto dell'Unione e nazionale, al fine di agevolarne l'uso prevedibile da parte delle persone con disabilità. In particolare, i codici di condotta dovrebbero garantire che le informazioni siano presentate in modo percepibile, utilizzabile, comprensibile e solido e che i moduli e le misure previsti dal presente regolamento siano resi disponibili in modo tale da essere facilmente reperibili e accessibili alle persone con disabilità.

(106) Le norme relative ai codici di condotta previste dal presente regolamento potrebbero servire da base per le iniziative di autoregolamentazione già avviate a livello dell'Unione, tra cui l'impegno in materia di sicurezza dei prodotti, il memorandum d'intesa sulla vendita di prodotti contraffatti su Internet, il codice di condotta contro l'incitamento all'odio online e il codice di condotta sulla disinformazione. In particolare per quanto riguarda quest'ultimo, seguendo le indicazioni della Commissione, il codice di condotta sulla disinformazione è stato rafforzato come annunciato nel piano d'azione per la democrazia europea.

(107) La fornitura di pubblicità online coinvolge generalmente diversi attori, compresi i servizi di intermediazione che mettono in contatto gli editori di annunci pubblicitari con gli inserzionisti. I codici di condotta dovrebbero sostenere e integrare gli obblighi di trasparenza relativi alla pubblicità per i fornitori di piattaforme online, di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni stabiliti nel presente regolamento, al fine di fornire meccanismi flessibili ed efficaci per facilitare e migliorare il rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle informazioni pertinenti.

Ciò dovrebbe includere l'agevolazione della trasmissione delle informazioni relative all'inserzionista che paga per la pubblicità quando questi è diverso dalla persona fisica o giuridica per conto della quale la pubblicità è presentata sull'interfaccia online di una piattaforma online. I codici di condotta dovrebbero inoltre includere misure volte a garantire che le informazioni significative relative alla monetizzazione dei dati siano adeguatamente condivise lungo tutta la catena del valore.

Il coinvolgimento di un'ampia gamma di parti interessate dovrebbe garantire che tali codici di condotta siano ampiamente sostenuti, tecnicamente validi, efficaci e offrano i massimi livelli di facilità d'uso per assicurare che gli obblighi di trasparenza raggiungano i loro obiettivi. Al fine di garantire l'efficacia dei codici di condotta, la Commissione dovrebbe includere meccanismi di valutazione nell'elaborazione dei codici di condotta. Se del caso, la Commissione può invitare l'Agenzia per i diritti fondamentali o il Garante europeo della protezione dei dati a esprimere il proprio parere sul rispettivo codice di condotta.

(108) Oltre al meccanismo di risposta alle crisi per le piattaforme online di grandi dimensioni e i motori di ricerca online di grandi dimensioni, la Commissione può avviare l'elaborazione di protocolli di crisi volontari per coordinare una risposta rapida, collettiva e transfrontaliera nell'ambiente online. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando le piattaforme online sono utilizzate in modo improprio per la rapida diffusione di contenuti illegali o disinformazione o quando si presenta la necessità di diffondere rapidamente informazioni affidabili.

Alla luce dell'importante ruolo svolto dalle grandi piattaforme online nella diffusione delle informazioni nelle nostre società e oltre i confini nazionali, i fornitori di tali piattaforme dovrebbero essere incoraggiati a elaborare e applicare protocolli specifici per le situazioni di crisi.

Tali protocolli di crisi dovrebbero essere attivati solo per un periodo di tempo limitato e le misure adottate dovrebbero essere limitate a quanto strettamente necessario per affrontare la circostanza straordinaria. Tali misure dovrebbero essere coerenti con il presente regolamento e non dovrebbero comportare un obbligo generale per i fornitori partecipanti di piattaforme online di grandi dimensioni e di motori di ricerca online di grandi dimensioni di monitorare le informazioni che trasmettono o memorizzano, né di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino contenuti illegali.

(109) Al fine di garantire un'adeguata supervisione e l'applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare almeno un'autorità incaricata di vigilare sull'applicazione e garantire il rispetto del presente regolamento, fatta salva la possibilità di designare un'autorità esistente e la sua forma giuridica in conformità con il diritto nazionale.

Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter affidare a più di un'autorità competente compiti e competenze specifici di vigilanza o di esecuzione relativi all'applicazione del presente regolamento, ad esempio per settori specifici in cui possono essere investite di poteri anche le autorità esistenti, quali le autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, le autorità di regolamentazione dei media o le autorità di tutela dei consumatori, in linea con la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa interna.

Nell'esercizio delle loro funzioni, tutte le autorità competenti dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di intermediazione, in cui le norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione, e in particolare gli obblighi di diligenza applicabili alle diverse categorie di fornitori di servizi di intermediazione, siano efficacemente controllati e applicati, al fine di garantire che i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il principio della tutela dei

consumatori, siano efficacemente protetti. Il presente regolamento non impone agli Stati membri di conferire alle autorità competenti il compito di giudicare la liceità di specifici contenuti.

(110) Data la natura transfrontaliera dei servizi in questione e la portata orizzontale degli obblighi introdotti dal presente regolamento, in ciascuno Stato membro dovrebbe essere designata un'autorità incaricata di vigilare sull'applicazione e, se necessario, sull'esecuzione del presente regolamento, quale coordinatore dei servizi digitali. Qualora più autorità competenti siano designate per vigilare sull'applicazione e sull'esecuzione del presente regolamento, in tale Stato membro dovrebbe essere designata un'unica autorità quale coordinatore dei servizi digitali.

Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe fungere da unico punto di contatto per tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento per la Commissione, il comitato, i coordinatori dei servizi digitali degli altri Stati membri, nonché per le altre autorità competenti dello Stato membro in questione. In particolare, qualora in un determinato Stato membro più autorità competenti siano incaricate di svolgere compiti ai sensi del presente regolamento, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe coordinare e cooperare con tali autorità in conformità con la legislazione nazionale che ne definisce i rispettivi compiti e fatta salva la valutazione indipendente delle altre autorità competenti.

Pur non comportando alcuna sovraordinazione gerarchica rispetto alle altre autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe garantire l'effettivo coinvolgimento di tutte le autorità competenti interessate e dovrebbe riferire tempestivamente in merito alla loro valutazione nel contesto della cooperazione in materia di vigilanza e applicazione a livello dell'Unione.

Inoltre, oltre ai meccanismi specifici previsti dal presente regolamento in materia di cooperazione a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero anche garantire la cooperazione tra il coordinatore dei servizi digitali e le altre autorità competenti designate a livello nazionale, se del caso, attraverso strumenti adeguati, quali la messa in comune delle risorse, task force congiunte, indagini congiunte e meccanismi di assistenza reciproca.

## **Preambolo 111-120, Legge sui servizi digitali (DSA)**

(111) Il coordinatore dei servizi digitali, così come le altre autorità competenti designate ai sensi del presente regolamento, svolgono un ruolo cruciale nel garantire l'efficacia dei diritti e degli obblighi stabiliti nel presente regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. È pertanto necessario garantire che tali autorità dispongano dei mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie e umane, per vigilare su tutti i fornitori di servizi di intermediazione che rientrano nella loro competenza, nell'interesse di tutti i cittadini dell'Unione.

Data la varietà dei fornitori di servizi di intermediazione e il loro ricorso a tecnologie avanzate nella fornitura dei propri servizi, è inoltre essenziale che il coordinatore dei servizi digitali e le autorità competenti pertinenti dispongano del personale e degli esperti necessari con competenze specialistiche e mezzi tecnici avanzati, e che gestiscano in modo autonomo le risorse finanziarie per svolgere i propri compiti.

Inoltre, il livello delle risorse dovrebbe tenere conto delle dimensioni, della complessità e del potenziale impatto sociale dei fornitori di servizi di intermediazione che rientrano nella loro competenza, nonché della portata dei loro servizi in tutta l'Unione.

Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di istituire meccanismi di finanziamento basati su una tassa di vigilanza a carico dei fornitori di servizi di intermediazione ai sensi del diritto nazionale in conformità con il diritto dell'Unione, nella misura in cui essa sia imposta ai fornitori di servizi di intermediazione che hanno la loro sede principale nello Stato membro in questione, sia strettamente limitata a quanto necessario e proporzionato per coprire i costi sostenuti per l'adempimento dei compiti conferiti alle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, ad eccezione dei compiti conferiti alla Commissione, e che sia garantita un'adeguata trasparenza in merito alla riscossione e all'utilizzo di tale commissione di vigilanza.

(112) Le autorità competenti designate ai sensi del presente regolamento dovrebbero inoltre agire in completa indipendenza dagli organismi privati e pubblici, senza l'obbligo o la possibilità di chiedere o ricevere istruzioni, anche da parte del governo, e fatti salvi i compiti specifici di cooperazione con altre autorità competenti, i coordinatori dei servizi digitali, il comitato e la Commissione.

D'altro canto, l'indipendenza di tali autorità non dovrebbe significare che esse non possano essere soggette, in conformità con le costituzioni nazionali e senza compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, a meccanismi di responsabilità proporzionati per quanto riguarda le attività generali dei coordinatori dei servizi digitali, quali le loro spese finanziarie o la rendicontazione ai parlamenti nazionali.

Il requisito dell'indipendenza non dovrebbe inoltre impedire l'esercizio del controllo giurisdizionale, né la possibilità di consultare o scambiare regolarmente opinioni con altre autorità nazionali, comprese le autorità di contrasto, le autorità di gestione delle crisi o le autorità di tutela dei consumatori, se del caso, al fine di informarsi reciprocamente sulle indagini in corso, senza pregiudicare l'esercizio dei rispettivi poteri.

(113) Gli Stati membri possono designare un'autorità nazionale esistente con la funzione di coordinatore dei servizi digitali o con compiti specifici di supervisione dell'applicazione e di esecuzione del presente regolamento, a condizione che tale autorità designata soddisfi i requisiti stabiliti nel presente regolamento, ad esempio in relazione alla sua indipendenza.

Inoltre, gli Stati membri non sono in linea di principio impediti dal fondere funzioni all'interno di un'autorità esistente, in conformità con il diritto dell'Unione. Le misure a tal fine possono includere, tra l'altro, l'impossibilità di destituire il presidente o un membro del consiglio di amministrazione di un organo collegiale di un'autorità esistente prima della scadenza del loro mandato, per il solo motivo che è stata attuata una riforma istituzionale che comporta la fusione di diverse funzioni all'interno di un'unica autorità, in assenza di norme che garantiscano che tali destituzioni non compromettano l'indipendenza e l'imparzialità di tali membri.

(114) Gli Stati membri dovrebbero conferire al coordinatore dei servizi digitali e a qualsiasi altra autorità competente designata ai sensi del presente regolamento poteri e mezzi sufficienti per garantire l'efficacia delle indagini e dell'applicazione della normativa, in

conformità con i compiti loro conferiti. Ciò include il potere delle autorità competenti di adottare misure provvisorie in conformità con il diritto nazionale in caso di rischio di danno grave.

Tali misure provvisorie, che possono includere ordinanze volte a porre fine o porre rimedio a una determinata presunta violazione, non dovrebbero andare oltre quanto necessario per garantire che non si verifichino danni gravi in attesa della decisione definitiva. I coordinatori dei servizi digitali dovrebbero in particolare essere in grado di ricercare e ottenere informazioni che si trovano nel loro territorio, anche nel contesto di indagini congiunte, tenendo debitamente conto del fatto che le misure di vigilanza e di esecuzione relative a un fornitore che rientra nella giurisdizione di un altro Stato membro o della Commissione dovrebbero essere adottate dal coordinatore dei servizi digitali di tale altro Stato membro, se del caso in conformità con le procedure relative alla cooperazione transfrontaliera, o, se del caso, dalla Commissione.

(115) Gli Stati membri dovrebbero stabilire nella loro legislazione nazionale, in conformità con il diritto dell'Unione e in particolare con il presente regolamento e la Carta, le condizioni e i limiti dettagliati per l'esercizio dei poteri di indagine e di esecuzione dei loro coordinatori dei servizi digitali e, se del caso, delle altre autorità competenti, ai sensi del presente regolamento.

(116) Nell'esercizio di tali poteri, le autorità competenti dovrebbero rispettare le norme nazionali applicabili in materia di procedure e questioni quali la necessità di un'autorizzazione giudiziaria preventiva per accedere a determinati locali e il segreto professionale. Tali disposizioni dovrebbero garantire in particolare il rispetto dei diritti fondamentali a un ricorso effettivo e a un processo equo, compresi i diritti della difesa e il diritto al rispetto della vita privata. A tale riguardo, le garanzie previste in relazione ai procedimenti della Commissione ai sensi del presente regolamento potrebbero costituire un punto di riferimento adeguato.

Prima di prendere qualsiasi decisione definitiva, dovrebbe essere garantita una procedura preventiva, equa e imparziale, compreso il diritto delle persone interessate di essere ascoltate e il diritto di accedere al fascicolo, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, nonché l'obbligo di motivare in modo significativo le decisioni.

Ciò non dovrebbe tuttavia precludere l'adozione di misure in casi di urgenza debitamente motivati e subordinatamente a condizioni e modalità procedurali adeguate. L'esercizio dei poteri dovrebbe inoltre essere proporzionato, tra l'altro, alla natura e al danno complessivo effettivo o potenziale causato dalla violazione o dalla presunta violazione. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutti i fatti e le circostanze rilevanti del caso, comprese le informazioni raccolte dalle autorità competenti di altri Stati membri.

(117) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le violazioni degli obblighi stabiliti nel presente regolamento possano essere sanzionate in modo efficace, proporzionato e dissuasivo, tenendo conto della natura, della gravità, della ricorrenza e della durata della violazione, in considerazione dell'interesse pubblico perseguito, della portata e del tipo di attività svolte, nonché della capacità economica del trasgressore.

In particolare, le sanzioni dovrebbero tenere conto del fatto che il prestatore di servizi di intermediazione in questione abbia sistematicamente o ripetutamente omesso di adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento, nonché, se del caso, del numero di destinatari del servizio interessati, del carattere intenzionale o negligente della violazione e del fatto che il prestatore sia attivo in diversi Stati membri.

Laddove il presente regolamento preveda un importo massimo delle ammende o delle sanzioni pecuniarie periodiche, tale importo massimo dovrebbe applicarsi per ogni violazione del presente regolamento e senza pregiudizio per la modulazione delle ammende o delle sanzioni pecuniarie periodiche per violazioni specifiche. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'imposizione di ammende o di sanzioni pecuniarie periodiche in caso di infrazioni sia in ogni singolo caso efficace, proporzionata e dissuasiva, stabilendo norme e procedure nazionali conformi al presente regolamento, tenendo conto di tutti i criteri relativi alle condizioni generali per l'imposizione delle ammende o delle sanzioni pecuniarie periodiche.

(118) Al fine di garantire l'efficace applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, le persone fisiche o le organizzazioni rappresentative dovrebbero poter presentare qualsiasi reclamo relativo al rispetto di tali obblighi al coordinatore dei servizi digitali nel territorio in cui hanno ricevuto il servizio, fatte salve le norme del presente regolamento in materia di attribuzione delle competenze e le norme applicabili in materia di trattamento dei reclami in conformità con i principi nazionali di buona amministrazione.

I reclami potrebbero fornire una panoramica fedele delle preoccupazioni relative alla conformità di un determinato fornitore di servizi di intermediazione e potrebbero anche informare il coordinatore dei servizi digitali di eventuali questioni trasversali. Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe coinvolgere altre autorità nazionali competenti, nonché il coordinatore dei servizi digitali di un altro Stato membro, in particolare quello dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di intermediazione interessato, se la questione richiede una cooperazione transfrontaliera.

(119) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i coordinatori dei servizi digitali possano adottare misure efficaci e proporzionate per affrontare determinate violazioni particolarmente gravi e persistenti del presente regolamento. Soprattutto quando tali misure possono incidere sui diritti e sugli interessi di terzi, come può avvenire in particolare in caso di limitazione dell'accesso alle interfacce online, è opportuno richiedere che le misure siano soggette a garanzie supplementari.

In particolare, alle terze parti potenzialmente interessate dovrebbe essere concessa la possibilità di essere ascoltate e tali ordinanze dovrebbero essere emesse solo quando non siano ragionevolmente disponibili i poteri per adottare misure previste da altre norme del diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, ad esempio per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, garantire la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico o disabilitare l'accesso a servizi utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

(120) Tale ordine di limitare l'accesso non dovrebbe andare oltre quanto necessario per conseguire il suo obiettivo. A tal fine, dovrebbe essere temporaneo e rivolto in linea di

principio a un fornitore di servizi intermediari, quale il fornitore di servizi di hosting, il fornitore di servizi Internet o il registro o il registrar di domini interessati, che si trovi in una posizione ragionevole per conseguire tale obiettivo senza limitare indebitamente l'accesso alle informazioni lecite.

### **Preambolo 121-130, Legge sui servizi digitali (DSA)**

(121) Fatte salve le disposizioni in materia di esenzione dalla responsabilità previste dal presente regolamento per quanto riguarda le informazioni trasmesse o conservate su richiesta di un destinatario del servizio, un prestatore di servizi di mediazione dovrebbe essere responsabile dei danni subiti dai destinatari del servizio causati da una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte di tale prestatore. Tale risarcimento dovrebbe essere conforme alle norme e alle procedure previste dalla legislazione nazionale applicabile e senza pregiudizio per altre possibilità di ricorso disponibili ai sensi delle norme in materia di tutela dei consumatori.

(122) Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe pubblicare regolarmente, ad esempio sul proprio sito web, una relazione sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento. In particolare, la relazione dovrebbe essere pubblicata in un formato leggibile da un computer e includere una panoramica dei reclami ricevuti e del loro seguito, come il numero complessivo di reclami ricevuti e il numero di reclami che hanno portato all'avvio di un'indagine formale o alla trasmissione ad altri coordinatori dei servizi digitali, senza fare riferimento ad alcun dato personale.

Dato che il coordinatore dei servizi digitali viene informato anche degli ordini di intervenire contro contenuti illegali o di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento attraverso il sistema di condivisione delle informazioni, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe includere nella sua relazione annuale il numero e le categorie di tali ordini indirizzati ai fornitori di servizi di intermediazione emessi dalle autorità giudiziarie e amministrative del proprio Stato membro.

(123) Per motivi di chiarezza, semplicità ed efficacia, i poteri di vigilanza e di applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti dello Stato membro in cui è situata la sede principale del prestatore di servizi di intermediazione, vale a dire lo Stato membro in cui il prestatore ha la sua sede legale o amministrativa, all'interno della quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo.

Per quanto riguarda i prestatori che non sono stabiliti nell'Unione, ma che offrono servizi nell'Unione e rientrano quindi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro in cui tali prestatori hanno designato il loro rappresentante legale dovrebbe essere competente, tenuto conto della funzione dei rappresentanti legali ai sensi del presente regolamento.

Ai fini dell'efficace applicazione del presente regolamento, tutti gli Stati membri o la Commissione, a seconda dei casi, dovrebbero tuttavia avere competenza nei confronti dei prestatori che non hanno designato un rappresentante legale. Tale competenza può essere esercitata da qualsiasi autorità competente o dalla Commissione, a condizione che

il prestatore non sia oggetto di un procedimento di esecuzione per gli stessi fatti da parte di un'altra autorità competente o della Commissione.

Al fine di garantire il rispetto del principio del ne bis in idem e, in particolare, per evitare che la stessa violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento sia sanzionata più di una volta, ciascuno Stato membro che intenda esercitare la propria competenza nei confronti di tali fornitori dovrebbe, senza indebito ritardo, informare tutte le altre autorità, compresa la Commissione, attraverso il sistema di condivisione delle informazioni istituito ai fini del presente regolamento.

(124) In considerazione del loro potenziale impatto e delle difficoltà che comporta una loro efficace vigilanza, sono necessarie norme speciali in materia di vigilanza e applicazione delle norme nei confronti dei fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni e dei motori di ricerca online di grandi dimensioni. La Commissione dovrebbe essere responsabile, con il sostegno delle autorità nazionali competenti, se del caso, della supervisione e dell'applicazione pubblica delle norme in materia di questioni sistemiche, quali quelle che hanno un ampio impatto sugli interessi collettivi dei destinatari del servizio.

Pertanto, la Commissione dovrebbe avere poteri esclusivi di vigilanza e di applicazione degli obblighi supplementari in materia di gestione dei rischi sistemici imposti dal presente regolamento ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. I poteri esclusivi della Commissione dovrebbero lasciare impregiudicati alcuni compiti amministrativi assegnati dal presente regolamento alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, quali il controllo dei ricercatori.

(125) I poteri di vigilanza e di esecuzione degli obblighi di diligenza, diversi dagli obblighi aggiuntivi di gestione dei rischi sistemici imposti ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dal presente regolamento, dovrebbero essere condivisi dalla Commissione e dalle autorità nazionali competenti.

Da un lato, in molti casi la Commissione potrebbe trovarsi in una posizione migliore per affrontare le violazioni sistematiche commesse da tali fornitori, quali quelle che interessano più Stati membri o le violazioni gravi e ripetute o quelle relative alla mancata istituzione dei meccanismi efficaci richiesti dal presente regolamento. D'altro canto, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede principale un fornitore di una piattaforma online di grandi dimensioni o di un motore di ricerca online di grandi dimensioni potrebbero trovarsi in una posizione migliore per affrontare le singole violazioni commesse da tali fornitori, che non sollevano questioni sistemiche o transfrontaliere.

Ai fini dell'efficienza, per evitare duplicazioni e garantire il rispetto del principio del ne bis in idem, spetta alla Commissione valutare se ritiene opportuno esercitare tali competenze condivise in un determinato caso e, una volta avviato il procedimento, gli Stati membri non dovrebbero più avere la facoltà di farlo. Gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente tra loro e con la Commissione, e la Commissione dovrebbe cooperare strettamente con gli Stati membri, al fine di garantire il funzionamento regolare ed efficace del sistema di vigilanza e di esecuzione istituito dal presente regolamento.



(126) Le norme del presente regolamento relative all'attribuzione della competenza dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni del diritto dell'Unione e le norme nazionali di diritto internazionale privato in materia di competenza giurisdizionale e di legge applicabile in materia civile e commerciale, quali i procedimenti avviati dai consumatori dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui sono domiciliati, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

Per quanto riguarda gli obblighi imposti dal presente regolamento ai fornitori di servizi di intermediazione di informare l'autorità emittente dell'effetto dato agli ordini di intervenire contro i contenuti illegali e agli ordini di fornire informazioni, le norme sulla ripartizione delle competenze dovrebbero applicarsi solo alla supervisione dell'esecuzione di tali obblighi, ma non ad altre questioni relative all'ordine, come la competenza a emettere l'ordine.

(127) Data la rilevanza transfrontaliera e intersettoriale dei servizi di intermediazione, è necessario un elevato livello di cooperazione per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e la disponibilità delle informazioni pertinenti per l'esercizio delle funzioni di controllo attraverso il sistema di condivisione delle informazioni. La cooperazione può assumere forme diverse a seconda delle questioni in gioco, fatte salve specifiche operazioni di indagine congiunte.

È comunque necessario che il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento di un fornitore di servizi di intermediazione informi gli altri coordinatori dei servizi digitali in merito alle questioni, alle indagini e alle azioni che saranno intraprese nei confronti di tale fornitore. Inoltre, quando un'autorità competente di uno Stato membro detiene informazioni rilevanti per un'indagine condotta dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, o è in grado di raccogliere tali informazioni situate nel proprio territorio alle quali le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento non hanno accesso, il coordinatore dei servizi digitali di destinazione dovrebbe assistere tempestivamente il coordinatore dei servizi digitali di stabilimento, anche attraverso l'esercizio dei propri poteri di indagine in conformità con le procedure nazionali applicabili e la Carta.

Il destinatario di tali misure investigative dovrebbe conformarsi alle stesse ed essere ritenuto responsabile in caso di inadempienza, mentre le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento dovrebbero poter fare affidamento sulle informazioni raccolte tramite l'assistenza reciproca, al fine di garantire il rispetto del presente regolamento.

(128) Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di destinazione, in particolare sulla base dei reclami ricevuti o delle segnalazioni di altre autorità nazionali competenti, se del caso, o il comitato nel caso di questioni che coinvolgono almeno tre Stati membri, dovrebbe poter chiedere al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento di intraprendere azioni investigative o di esecuzione nei confronti di un fornitore che rientra nella sua competenza.

Tali richieste di intervento dovrebbero basarsi su prove ben fondate che dimostrino l'esistenza di una presunta violazione con un impatto negativo sugli interessi collettivi dei destinatari del servizio nel suo Stato membro o con un impatto sociale negativo.

Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dovrebbe poter contare sull'assistenza reciproca o invitare il coordinatore dei servizi digitali richiedente a

partecipare a un'indagine congiunta qualora siano necessarie ulteriori informazioni per prendere una decisione, fatta salva la possibilità di chiedere alla Commissione di valutare la questione qualora abbia motivo di sospettare che possa essere in atto una violazione sistematica da parte di una piattaforma online di grandi dimensioni o di un motore di ricerca online di grandi dimensioni.

(129) Il comitato dovrebbe poter deferire la questione alla Commissione in caso di disaccordo sulle valutazioni o sulle misure adottate o proposte o di mancata adozione di misure conformi al presente regolamento a seguito di una richiesta di cooperazione transfrontaliera o di un'indagine congiunta.

Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità interessate, ritenga che le misure proposte, compreso il livello delle ammende proposto, non possano garantire l'efficace applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, dovrebbe poter esprimere i propri seri dubbi e chiedere al coordinatore dei servizi digitali competente di riesaminare la questione e adottare le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento entro un determinato periodo.

Tale possibilità non pregiudica il dovere generale della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione e, se necessario, di garantirne l'esecuzione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea, conformemente ai trattati.

(130) Al fine di facilitare la vigilanza transfrontaliera e le indagini relative agli obblighi stabiliti nel presente regolamento che coinvolgono più Stati membri, i coordinatori dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento dovrebbero poter invitare, attraverso il sistema di condivisione delle informazioni, altri coordinatori dei servizi digitali a partecipare a un'indagine congiunta relativa a una presunta violazione del presente regolamento.

Gli altri coordinatori dei servizi digitali e le altre autorità competenti, se del caso, dovrebbero poter partecipare all'indagine proposta dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento, a meno che quest'ultimo non ritenga che un numero eccessivo di autorità partecipanti possa compromettere l'efficacia dell'indagine, tenuto conto delle caratteristiche della presunta violazione e dell'assenza di effetti diretti sui destinatari del servizio in tali Stati membri.

Le attività investigative congiunte possono comprendere una serie di azioni coordinate dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro, in funzione delle disponibilità delle autorità partecipanti, quali operazioni coordinate di raccolta dati, messa in comune delle risorse, task force, richieste coordinate di informazioni o ispezioni congiunte dei locali.

Tutte le autorità competenti che partecipano a un'indagine congiunta dovrebbero cooperare con il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento, anche esercitando i propri poteri di indagine nel proprio territorio, in conformità con le procedure nazionali applicabili. L'indagine congiunta dovrebbe essere conclusa entro un determinato termine con una relazione finale che tenga conto del contributo di tutte le autorità competenti partecipanti.

Inoltre, il comitato, qualora ciò sia richiesto da almeno tre coordinatori dei servizi digitali della destinazione, può raccomandare a un coordinatore dei servizi digitali dello stabilimento di avviare tale indagine congiunta e fornire indicazioni sulla sua organizzazione. Al fine di evitare situazioni di stallo, il comitato dovrebbe poter deferire la

questione alla Commissione in casi specifici, tra cui quelli in cui il coordinatore dei servizi digitali dello stabilimento rifiuta di avviare l'indagine e il comitato non concorda con la motivazione addotta.

### **Preambolo 131-140, Legge sui servizi digitali (DSA)**

(131) Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento, è necessario istituire un gruppo consultivo indipendente a livello dell'Unione, un comitato europeo per i servizi digitali, che dovrebbe sostenere la Commissione e contribuire a coordinare le azioni dei coordinatori dei servizi digitali. Il comitato dovrebbe essere composto dai coordinatori dei servizi digitali, ove questi siano stati nominati, fatta salva la possibilità per i coordinatori dei servizi digitali di invitare alle riunioni o di nominare delegati ad hoc di altre autorità competenti incaricate di compiti specifici ai sensi del presente regolamento, ove ciò sia richiesto in base alla ripartizione nazionale dei compiti e delle competenze. In caso di partecipazione di più rappresentanti di uno stesso Stato membro, il diritto di voto dovrebbe rimanere limitato a un rappresentante per Stato membro.

(132) Il comitato dovrebbe contribuire al raggiungimento di una prospettiva comune dell'Unione sull'applicazione coerente del presente regolamento e alla cooperazione tra le autorità competenti, anche fornendo consulenza alla Commissione e ai coordinatori dei servizi digitali in merito alle misure di indagine e di esecuzione appropriate, in particolare nei confronti dei fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni o di motori di ricerca online di grandi dimensioni e tenendo conto, in particolare, della libertà dei fornitori di servizi di intermediazione di fornire servizi in tutta l'Unione. Il comitato dovrebbe inoltre contribuire all'elaborazione di modelli e codici di condotta pertinenti e all'analisi delle tendenze generali emergenti nello sviluppo dei servizi digitali nell'Unione, anche formulando pareri o raccomandazioni su questioni relative alle norme.

(133) A tal fine, il comitato dovrebbe poter adottare pareri, richieste e raccomandazioni rivolti ai coordinatori dei servizi digitali o ad altre autorità nazionali competenti. Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, le decisioni di discostarsi da tali pareri, richieste e raccomandazioni dovrebbero essere adeguatamente motivate e potrebbero essere prese in considerazione dalla Commissione nel valutare la conformità dello Stato membro interessato al presente regolamento.

(134) Il comitato dovrebbe riunire i rappresentanti dei coordinatori dei servizi digitali ed eventuali altre autorità competenti sotto la presidenza della Commissione, al fine di garantire una valutazione delle questioni sottoposte al suo esame in una dimensione pienamente europea. In considerazione dei possibili elementi trasversali che potrebbero essere rilevanti per altri quadri normativi a livello dell'Unione, il comitato dovrebbe essere autorizzato a cooperare con altri organismi, uffici, agenzie e gruppi consultivi dell'Unione con responsabilità in settori quali la parità, compresa la parità di genere, e la non discriminazione, la protezione dei dati, le comunicazioni elettroniche, i servizi audiovisivi, l'individuazione e l'investigazione delle frodi ai danni del bilancio dell'Unione in materia di dazi doganali, la protezione dei consumatori o il diritto della concorrenza, nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti.

(135) La Commissione, tramite il presidente, dovrebbe partecipare al consiglio senza diritto di voto. Tramite il presidente, la Commissione dovrebbe garantire che l'ordine del giorno delle riunioni sia fissato in conformità con le richieste dei membri del consiglio, come stabilito nel regolamento interno e in conformità con i compiti del consiglio stabiliti nel presente regolamento.

(136) Data la necessità di garantire il sostegno alle attività del comitato, quest'ultimo dovrebbe poter contare sulle competenze e sulle risorse umane della Commissione e delle autorità nazionali competenti. Le modalità operative specifiche relative al funzionamento interno del comitato dovrebbero essere ulteriormente specificate nel regolamento interno del comitato.

(137) Data l'importanza delle piattaforme online di grandi dimensioni o dei motori di ricerca online di grandi dimensioni, in considerazione della loro portata e del loro impatto, il mancato rispetto degli obblighi specifici loro applicabili può incidere su un numero considerevole di destinatari dei servizi in diversi Stati membri e causare gravi danni alla società, mentre tali inadempienze possono anche essere particolarmente complesse da individuare e affrontare.

Per questo motivo la Commissione, in collaborazione con i coordinatori dei servizi digitali e il comitato, dovrebbe sviluppare le competenze e le capacità dell'Unione in materia di vigilanza sulle piattaforme online di grandi dimensioni o sui motori di ricerca online di grandi dimensioni. La Commissione dovrebbe quindi essere in grado di coordinare e avvalersi delle competenze e delle risorse di tali autorità, ad esempio analizzando, su base permanente o temporanea, tendenze o questioni specifiche che emergono in relazione a una o più piattaforme online di grandi dimensioni o a motori di ricerca online di grandi dimensioni.

Gli Stati membri dovrebbero cooperare con la Commissione allo sviluppo di tali capacità, anche attraverso il distacco di personale, se del caso, e contribuendo alla creazione di una capacità di vigilanza comune dell'Unione. Al fine di sviluppare le competenze e le capacità dell'Unione, la Commissione può anche avvalersi delle competenze e delle capacità dell'Osservatorio sull'economia delle piattaforme online istituito con decisione della Commissione del 26 aprile 2018 relativa all'istituzione del gruppo di esperti per l'Osservatorio sull'economia delle piattaforme online, degli organismi di esperti competenti e dei centri di eccellenza.

La Commissione può invitare esperti con competenze specifiche, in particolare ricercatori qualificati, rappresentanti di agenzie e organismi dell'Unione, rappresentanti dell'industria, associazioni che rappresentano gli utenti o la società civile, organizzazioni internazionali, esperti del settore privato e altre parti interessate.

(138) La Commissione dovrebbe poter indagare sulle infrazioni di propria iniziativa, in conformità con i poteri previsti dal presente regolamento, anche chiedendo l'accesso ai dati, richiedendo informazioni o effettuando ispezioni, nonché avvalendosi del sostegno dei coordinatori dei servizi digitali.

Qualora la vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti sulle singole presunte violazioni commesse dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi evidenzia problemi sistemici, quali questioni con un ampio impatto sugli interessi collettivi dei destinatari del servizio, i coordinatori dei servizi digitali dovrebbero poter deferire tali questioni alla Commissione sulla base di una richiesta debitamente motivata. Tale richiesta dovrebbe contenere almeno tutti i fatti e le circostanze necessari a sostegno della presunta violazione e della sua natura sistemica.

A seconda dell'esito della propria valutazione, la Commissione dovrebbe poter adottare le misure investigative e di esecuzione necessarie ai sensi del presente regolamento, compreso, se del caso, l'avvio di un'indagine o l'adozione di misure provvisorie.

(139) Per svolgere efficacemente i propri compiti, la Commissione dovrebbe mantenere un margine di discrezionalità nella decisione di avviare procedimenti nei confronti dei fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni o di motori di ricerca online di grandi dimensioni. Una volta avviato il procedimento da parte della Commissione, i coordinatori dei servizi digitali dello Stato membro interessati dovrebbero essere esclusi dall'esercizio dei loro poteri di indagine e di esecuzione in relazione al comportamento in questione del fornitore della piattaforma online di grandi dimensioni o del motore di ricerca online di grandi dimensioni, al fine di evitare duplicazioni, incongruenze e rischi dal punto di vista del principio del *ne bis in idem*.

La Commissione dovrebbe tuttavia poter chiedere il contributo individuale o congiunto dei coordinatori dei servizi digitali all'indagine. In conformità con il dovere di leale cooperazione, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe adoperarsi al massimo per soddisfare le richieste giustificate e proporzionate della Commissione nel contesto di un'indagine. Inoltre, il coordinatore dei servizi digitali dello stabilimento, nonché il comitato e, se del caso, qualsiasi altro coordinatore dei servizi digitali, dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni e l'assistenza necessarie per consentirle di svolgere efficacemente i propri compiti, comprese le informazioni raccolte nel contesto di attività di raccolta o accesso ai dati, nella misura in cui ciò non sia precluso dalla base giuridica in base alla quale le informazioni sono state raccolte.

Per contro, la Commissione dovrebbe tenere informati il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro e il comitato in merito all'esercizio dei suoi poteri, in particolare quando intende avviare il procedimento ed esercitare i suoi poteri investigativi. Inoltre, quando la Commissione comunica le sue conclusioni preliminari, comprese le questioni oggetto di contestazione, ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi interessati, dovrebbe comunicarle anche al comitato. Il comitato dovrebbe fornire il proprio parere sulle obiezioni e sulla valutazione formulate dalla Commissione, che dovrebbe tenerne conto nella motivazione alla base della sua decisione finale.

(140) In considerazione sia delle particolari difficoltà che possono sorgere nel garantire il rispetto delle norme da parte dei fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni o di motori di ricerca online di grandi dimensioni, sia dell'importanza di farlo in modo efficace, tenuto conto delle loro dimensioni e del loro impatto e dei danni che possono causare, la Commissione dovrebbe disporre di forti poteri di indagine e di esecuzione che le consentano di indagare, far rispettare e monitorare il rispetto delle norme stabilite nel

presente regolamento, nel pieno rispetto del diritto fondamentale di essere ascoltati e di avere accesso al fascicolo nel contesto dei procedimenti di esecuzione, del principio di proporzionalità e dei diritti e degli interessi delle parti interessate.

### **Preambolo 141-150, Legge sui servizi digitali (DSA)**

(141) La Commissione dovrebbe poter richiedere le informazioni necessarie per garantire l'efficace attuazione e il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento in tutta l'Unione. In particolare, la Commissione dovrebbe avere accesso a tutti i documenti, dati e informazioni pertinenti necessari per avviare e condurre indagini e per monitorare il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti nel presente regolamento, indipendentemente da chi possiede i documenti, i dati o le informazioni in questione e indipendentemente dalla loro forma o formato, dal loro supporto di memorizzazione o dal luogo preciso in cui sono conservati.

La Commissione dovrebbe poter richiedere direttamente, mediante una richiesta di informazioni debitamente motivata, che il fornitore della piattaforma online di grandi dimensioni o del motore di ricerca online di grandi dimensioni interessato, nonché qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisca per finalità connesse alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa essere ragionevolmente a conoscenza di informazioni relative alla presunta violazione o alla violazione, a seconda dei casi, fornisca qualsiasi prova, dato e informazione pertinenti.

Inoltre, la Commissione dovrebbe poter richiedere qualsiasi informazione pertinente a qualsiasi autorità, organismo o agenzia pubblica all'interno dello Stato membro ai fini del presente regolamento. La Commissione dovrebbe poter richiedere l'accesso e ottenere spiegazioni mediante l'esercizio dei poteri investigativi, quali richieste di informazioni o colloqui, in relazione a documenti, dati, informazioni, banche dati e algoritmi di persone interessate, nonché poter interrogare, con il loro consenso, qualsiasi persona fisica o giuridica che possa essere in possesso di informazioni utili e registrare le dichiarazioni rese con qualsiasi mezzo tecnico.

La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a effettuare le ispezioni necessarie per far rispettare le disposizioni pertinenti del presente regolamento. Tali poteri di indagine mirano a integrare la possibilità della Commissione di chiedere assistenza ai coordinatori dei servizi digitali e alle autorità degli altri Stati membri, ad esempio fornendo informazioni o nell'esercizio di tali poteri.

(142) Le misure provvisorie possono costituire uno strumento importante per garantire che, mentre è in corso un'indagine, l'infrazione oggetto dell'indagine non comporti il rischio di un grave pregiudizio per i destinatari del servizio. Tale strumento è importante per evitare sviluppi che potrebbero essere molto difficili da invertire con una decisione adottata dalla Commissione al termine del procedimento.

La Commissione dovrebbe pertanto avere il potere di imporre misure provvisorie mediante decisione nel contesto di procedimenti avviati in vista della possibile adozione di una decisione di non conformità. Tale potere dovrebbe applicarsi nei casi in cui la Commissione abbia accertato, prima facie, una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte del fornitore di una piattaforma online di grandi dimensioni o di un motore di ricerca online di grandi dimensioni.

Una decisione che impone misure provvisorie dovrebbe applicarsi solo per un periodo determinato, che termina con la conclusione del procedimento da parte della Commissione, oppure per un periodo fisso che può essere rinnovato nella misura in cui ciò sia necessario e opportuno.

(143) La Commissione dovrebbe poter adottare le misure necessarie per controllare l'effettiva attuazione e il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento. Tali misure dovrebbero comprendere la possibilità di nominare esperti e revisori esterni indipendenti che assistano la Commissione in tale processo, anche, se del caso, provenienti dalle autorità competenti degli Stati membri, quali le autorità preposte alla protezione dei dati o dei consumatori. Nel nominare i revisori, la Commissione dovrebbe garantire una rotazione sufficiente.

(144) Il rispetto degli obblighi pertinenti imposti dal presente regolamento dovrebbe essere garantito mediante ammende e sanzioni pecuniarie periodiche. A tal fine, dovrebbero essere stabiliti livelli adeguati di ammende e sanzioni pecuniarie periodiche anche per il mancato rispetto degli obblighi e la violazione delle norme procedurali, fatti salvi termini di prescrizione adeguati in conformità dei principi di proporzionalità e ne bis in idem.

La Commissione e le autorità nazionali competenti dovrebbero coordinare i loro sforzi di applicazione al fine di garantire il rispetto di tali principi. In particolare, la Commissione dovrebbe tenere conto delle ammende e delle sanzioni inflitte alla stessa persona giuridica per gli stessi fatti mediante una decisione definitiva in procedimenti relativi a una violazione di altre norme dell'Unione o nazionali, al fine di garantire che le ammende e le sanzioni complessive inflitte siano proporzionate e corrispondano alla gravità delle violazioni commesse.

Tutte le decisioni adottate dalla Commissione ai sensi del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente al TFUE. La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe avere giurisdizione illimitata in materia di ammende e sanzioni pecuniarie conformemente all'articolo 261 TFUE.

(145) Considerati i potenziali effetti sociali significativi di una violazione degli obblighi supplementari di gestione dei rischi sistemici che si applicano esclusivamente alle piattaforme online di grandi dimensioni e ai motori di ricerca online di grandi dimensioni, e al fine di rispondere a tali preoccupazioni di ordine pubblico, è necessario prevedere un sistema di vigilanza rafforzata su qualsiasi azione intrapresa per porre effettivamente fine alle violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.

Pertanto, una volta accertata e, se necessario, sanzionata una violazione di una delle disposizioni del presente regolamento che si applicano esclusivamente alle piattaforme online di grandi dimensioni o ai motori di ricerca online di grandi dimensioni, la Commissione dovrebbe chiedere al fornitore di tale piattaforma o di tale motore di ricerca di elaborare un piano d'azione dettagliato per porre rimedio a qualsiasi effetto della violazione in futuro e di comunicare tale piano d'azione entro un termine fissato dalla Commissione ai coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione e al comitato.

La Commissione, tenendo conto del parere del comitato, dovrebbe stabilire se le misure incluse nel piano d'azione sono sufficienti per porre rimedio alla violazione, tenendo conto

anche del fatto che l'adesione al codice di condotta pertinente sia inclusa tra le misure proposte.

La Commissione dovrebbe inoltre monitorare qualsiasi misura successiva adottata dal fornitore di una piattaforma online di grandi dimensioni o di un motore di ricerca online di grandi dimensioni interessato, come indicato nel suo piano d'azione, tenendo conto anche di una verifica indipendente del fornitore.

Se, dopo l'attuazione del piano d'azione, la Commissione ritiene ancora che l'infrazione non sia stata completamente sanata, o se il piano d'azione non è stato presentato o non è ritenuto adeguato, essa dovrebbe poter avvalersi di qualsiasi potere investigativo o esecutivo ai sensi del presente regolamento, compreso il potere di imporre sanzioni pecuniarie periodiche e di avviare la procedura per disabilitare l'accesso al servizio in violazione.

(146) Il fornitore della piattaforma online di grandi dimensioni o del motore di ricerca online di grandi dimensioni interessato e le altre persone soggette all'esercizio dei poteri della Commissione i cui interessi potrebbero essere lesi da una decisione dovrebbero avere la possibilità di presentare le loro osservazioni in anticipo e le decisioni adottate dovrebbero essere ampiamente pubblicizzate.

Pur garantendo i diritti di difesa delle parti interessate, in particolare il diritto di accesso al fascicolo, è essenziale che le informazioni riservate siano protette. Inoltre, nel rispetto della riservatezza delle informazioni, la Commissione dovrebbe garantire che tutte le informazioni su cui si basa la sua decisione siano divulgate in misura tale da consentire al destinatario della decisione di comprendere i fatti e le considerazioni che hanno portato alla decisione.

(147) Al fine di garantire l'applicazione e l'esecuzione armonizzate del presente regolamento, è importante assicurare che le autorità nazionali, compresi i tribunali nazionali, dispongano di tutte le informazioni necessarie per garantire che le loro decisioni non siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione ai sensi del presente regolamento. Ciò non pregiudica l'articolo 267 TFUE.

(148) L'efficace applicazione e monitoraggio del presente regolamento richiede uno scambio di informazioni continuo e in tempo reale tra i coordinatori dei servizi digitali, il comitato e la Commissione, sulla base dei flussi di informazioni e delle procedure stabiliti nel presente regolamento. Ciò può anche giustificare l'accesso a tale sistema da parte di altre autorità competenti, se del caso.

Allo stesso tempo, dato che le informazioni scambiate possono essere riservate o contenere dati personali, esse dovrebbero rimanere protette da accessi non autorizzati, in conformità con le finalità per cui sono state raccolte. Per questo motivo, tutte le comunicazioni tra tali autorità dovrebbero avvenire sulla base di un sistema di condivisione delle informazioni affidabile e sicuro, i cui dettagli dovrebbero essere stabiliti in un atto di esecuzione. Il sistema di condivisione delle informazioni può basarsi sugli strumenti esistenti del mercato interno, nella misura in cui questi possano soddisfare gli obiettivi del presente regolamento in modo efficiente sotto il profilo dei costi.



(149) Fatti salvi i diritti dei destinatari dei servizi di rivolgersi a un rappresentante ai sensi della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio o a qualsiasi altro tipo di rappresentanza ai sensi del diritto nazionale, i destinatari dei servizi dovrebbero anche avere il diritto di incaricare una persona giuridica o un ente pubblico di esercitare i loro diritti previsti dal presente regolamento. Tali diritti possono includere il diritto di presentare notifiche, di impugnare le decisioni prese dai fornitori di servizi di intermediazione e di presentare reclami contro i fornitori per violazione del presente regolamento.

Alcuni organismi, organizzazioni e associazioni dispongono di competenze e conoscenze specifiche nell'individuare e segnalare decisioni errate o ingiustificate in materia di moderazione dei contenuti, e i reclami da essi presentati per conto dei destinatari del servizio possono avere un impatto positivo sulla libertà di espressione e di informazione in generale; pertanto, i fornitori di piattaforme online dovrebbero trattare tali reclami senza indebiti ritardi.

(150) Ai fini dell'efficacia e dell'efficienza, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione generale del presente regolamento. In particolare, tale valutazione generale dovrebbe riguardare, tra l'altro, l'ambito di applicazione dei servizi contemplati dal presente regolamento, l'interazione con altri atti giuridici, l'impatto del presente regolamento sul funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda i servizi digitali, l'attuazione dei codici di condotta, l'obbligo di designare un rappresentante legale stabilito nell'Unione, l'effetto degli obblighi sulle piccole e microimprese, l'efficacia del meccanismo di supervisione e di applicazione e l'impatto sul diritto alla libertà di espressione e di informazione.

Inoltre, al fine di evitare oneri sproporzionati e garantire l'efficacia continua del presente regolamento, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell'impatto degli obblighi previsti dal presente regolamento sulle piccole e medie imprese entro tre anni dall'inizio della sua applicazione e una valutazione dell'ambito di applicazione dei servizi contemplati dal presente regolamento, in particolare per le piattaforme online di grandi dimensioni e per i motori di ricerca online di grandi dimensioni, nonché dell'interazione con altri atti giuridici entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

## **Preambolo 151-156, Legge sui servizi digitali (DSA)**

(151) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni sulla moderazione dei contenuti, per fissare l'importo della tassa di vigilanza annuale a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, per stabilire le modalità pratiche delle procedure, delle audizioni e della divulgazione negoziata delle informazioni effettuate nel contesto della vigilanza, delle indagini, dell'applicazione e del monitoraggio nei confronti dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, nonché di stabilire le modalità pratiche e operative per il funzionamento del sistema di condivisione delle informazioni e la sua interoperabilità con altri sistemi pertinenti. Tali competenze

dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(152) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento per quanto riguarda i criteri per l'identificazione delle piattaforme online di grandi dimensioni e dei motori di ricerca online di grandi dimensioni, le fasi procedurali, le metodologie e i modelli di segnalazione per gli audit, le specifiche tecniche per le richieste di accesso e la metodologia e le procedure dettagliate per la fissazione del contributo di vigilanza.

È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità con i principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 sul miglioramento della regolamentazione.

In particolare, per garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione degli atti delegati.

(153) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta e i diritti fondamentali che costituiscono principi generali del diritto dell'Unione. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato in conformità con tali diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione e di informazione, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Nell'esercizio dei poteri previsti dal presente regolamento, tutte le autorità pubbliche interessate dovrebbero conseguire, in situazioni di conflitto tra i diritti fondamentali in questione, un giusto equilibrio tra i diritti interessati, in conformità al principio di proporzionalità.

(154) Considerata la portata e l'impatto dei rischi sociali che possono essere causati dalle piattaforme online di grandi dimensioni e dai motori di ricerca online di grandi dimensioni, la necessità di affrontare tali rischi in via prioritaria e la capacità di adottare le misure necessarie, è giustificato limitare il periodo dopo il quale il presente regolamento inizia ad applicarsi ai fornitori di tali servizi.

(155) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano debitamente tutelati, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, in quanto questi ultimi non possono conseguire da soli la necessaria armonizzazione e cooperazione, ma possono invece, per ragioni di portata territoriale e personale, essere meglio realizzati a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure, in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(156) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il 10 febbraio 2021.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: